



REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999, n. 10)

Parere n. 472 del 10/09/2014

Oggetto: NEC – New Ecology S.r.l. (Sede legale in Via Strada IX, 115 - 30030 Fossò (VE) – P.IVA/C.F. e N. Reg. 02383390271).

Discarica di rifiuti non pericolosi sita in Comune di Roverchiara (VR).

Comune di localizzazione: Roverchiara (VR).

Procedura di V.I.A., autorizzazione e procedura A.I.A (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 308/2009 e D.G.R. n. 327/2009, D.G.R. n. 16/2014).

1. PREMESSA

L'iter procedimentale del progetto in esame ha avuto inizio nel 2006 con la trasmissione da parte della ditta ME.CA. S.r.l. (proprietaria dell'area) agli uffici regionali VIA con nota registrata al protocollo in data 11/05/2006 (prot. n. 290719/45.07), di una relazione di scoping volta a definire gli elementi informativi al fine di produrre uno SIA riguardante la realizzazione di una discarica per rifiuti contenenti amianto nel Comune di Roverchiara. La documentazione è stata valutata dalla Commissione VIA nella seduta del 14/06/2006, che ha ritenuto di condividere in linea di massima la proposta del Piano di redazione del SIA con l'indicazione della necessità di alcuni approfondimenti.

In data 20 ottobre 2008 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta NEC S.r.l. domanda di V.I.A. e autorizzazione, ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, acquisita con prot. n. 550744/45.07 E. 410.01.1. Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo ed il relativo studio d'impatto ambientale.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, una prima volta in data 17 dicembre 2008 sui quotidiani "Il Corriere della Sera – Corriere di Verona" e "L'Arena di Verona", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e dello SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto – Unità Complessa V.I.A., la Provincia di Verona, il Comune di Roverchiara (VR), la Direzione Centrale ARPAV – Area Tecnico Scientifica. Ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 20 dicembre 2007 presso la sala del Ristorante "Alla Posta", in Comune di Roverchiara (VR).

Il Presidente della Commissione nella riunione del 22 aprile 2009 ha disposto, ai sensi dell'art. 18 comma 8 della L.R. n. 10/99, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Il Presidente della Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 23 gennaio 2009, ha nominato il gruppo istruttorio per l'esame degli interventi proposti dal proponente.

In data 16 dicembre 2009 si è tenuta l'Inchiesta Pubblica, su richiesta del Comune di Roverchiara (VR), ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 10/99, presso la sala riunioni della sede regionale di Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99 – Venezia

Con nota del 29.10.2010, prot. n. 568914/45/07 E. 410.01.1 gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato alla Ditta la sospensione dell'istruttoria in quanto ai sensi e per gli effetti della L.R. 22.07.1997, n. 27, in data 22 settembre 2010 era decaduta la Commissione Regionale V.I.A. e che l'iter sarebbe stato ripreso successivamente alla nomina della nuova Commissione.

Con D.G.R. n. 274 del 15 marzo 2011, è stata nominata la nuova Commissione regionale V.I.A..

Il Presidente della Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 08 giugno 2011, ha nominato il nuovo gruppo istruttorio per l'esame degli interventi proposti dal proponente.

Con nota del 11.05.2011, prot. n. 226310 E. 410.01.1, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno richiesto ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti, l'espressione del parere in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 16 della L.R. n. 11/2010, oltre che nella D.G.R. n. 1210/2010, comunicando inoltre, alla ditta NEC S.r.l., che i termini di chiusura del procedimento, di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 4/08, sono sospesi fino all'acquisizione del parere di ARPAV e della conseguente deliberazione del

**ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

pag. 2/51

Consiglio provinciale di Verona, in conformità a quanto stabilito dalle citate L.R. n. 11/2010, art. 16 e D.G.R. n. 1210/2010.

In data 18.07.2011, con prot. n. 301614/63.01.07 E. 410.01.1, è stato acquisito il suddetto parere da parte di ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti, al fine di proseguire l'istruttoria tecnica da parte della Commissione Regionale V.I.A. (prot. n. 0072353 del 17.06.2011).

Con nota del 01.08.2011 – prot. n. 365385 è stata richiesta la determinazione da parte del Consiglio provinciale di Verona, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 11/2010, art. 16 e dalla D.G.R. n. 1210/2010, comunicando inoltre alla ditta NEC S.r.l., che i termini di chiusura del procedimento, di cui agli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, restano sospesi fino all'acquisizione della deliberazione da parte del Consiglio provinciale di Verona, in conformità a quanto stabilito dalle citate L.R. n. 11/2010, art. 16 e D.G.R. n. 1210/2010.

Con nota del 29.09.2011 (prot. n. 448543 E.410.01.1) il Presidente della Commissione regionale V.I.A. ha dato risposta alla richiesta di chiarimenti espressa dall'Amministrazione provinciale di Verona (del 11.10.2011 – prot. regionale n. 470902 del 11.10.2011), in merito alla procedura da adottare per il rilascio della determinazione del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L.R. 16/02/2010, n. 11.

Con nota del 07.05.2012 – prot. n. 207134, la Direzione regionale Tutela Ambiente ha trasmesso alla Provincia di Verona, la relazione predisposta dal Comune di Roverchiara (VR), in conformità a quanto stabilito dall'art. 74, dalla L.R. n. 11/2010, inerente lo “Studio idrogeologico e censimento del patrimonio faunistico e botanico dell'area naturale ex cave di argilla di Via Fossa della Frazione Roverchiaretta”,

Nella medesima nota, veniva evidenziato che gli Uffici regionali competenti, restavano in attesa dell'espressione della determinazione del Consiglio Provinciale di Verona, in conformità a quanto stabilito dall'art. 16 della L.R. n. 11/2010 e dagli indirizzi applicativi di cui alla D.G.R. n. 1210/2010.

Citare l'art. 74 della LR 11/2010¹.

La Provincia di Verona, sulla scorta delle conclusioni dello “Studio idrogeologico e censimento del patrimonio faunistico e botanico dell'area naturale ex cave di argilla di Via Fossa della Frazione Roverchiaretta”, in conformità a quanto stabilito dall'art. 74, dalla L.R. n. 11/2010, con nota del 18.06.2012 (prot. regionale n. 280938 del 18.06.2012), ha espresso quanto segue:

“(…) Prima di procedere in qualsiasi ulteriore approfondimento procedimentale si chiede se sia intenzione di codesta spettabile Regione riavviare il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto o lo stesso debba considerarsi da archiviare in quanto in contrasto con le finalità di detto articolo di legge.

Ritengo infatti che le finalità dell'articolo 74 della L.R.V. 11/2010 siano proprio quelle di verificare le attività compatibili con le caratteristiche del sito e che lo studio elaborato in tal senso dal Comune abbia univocamente determinato che le uniche attività compatibili siano quelle coerenti con l'avanzato processo di naturalizzazione dell'ex cava. (…)”.

La Provincia di Verona rimane pertanto in attesa di un riscontro anche per la riattivazione della procedura per l'espressione del parere del Consiglio Provinciale in merito all'art. 16 della L.R. 11/2010, ritenendo che:

- Tale fase sia da espletare dopo che la Regione si sia espressa sulla compatibilità ambientale dell'impianto e solo qualora questo risulti positivo;
- Debba esser, in subordine, riformulato il parere dell'Osservatorio regionale ARPAV considerato che:
 - Non si condivide l'impostazione di non considerare le attuali possibilità di smaltire tale tipologia di rifiuti in altri impianti a tale fine autorizzati ed esistenti nella Regione Veneto solo perché non li hanno mai ricevuti;

¹ N.d.r. Art. 74 della L.R. n. 11/2010:

Art. 74. Protezione e valorizzazione dell'area naturale di Roverchiara

1. Al fine di proteggere e valorizzare adeguatamente l'area naturale delle ex-cave di argilla di via Fossa in Roverchiara (VR), zona umida soggetta a tutela, la Giunta regionale concede un finanziamento al Comune di Roverchiara per effettuare un approfondito studio idrogeologico della zona e provvedere al censimento del patrimonio faunistico e botanico.

2. Lo studio e il censimento di cui al comma 1 viene inviato entro il 31 dicembre 2011 alla competente Commissione consiliare regionale.

3. In attesa degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 è sospesa ogni procedura autorizzatoria per l'utilizzo dell'area come discarica o deposito di rifiuti.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0102 “Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo” del bilancio di previsione 2010.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

pag. 3/51

- il parere in nostro possesso risalente ormai ad un anno, potrebbe risultare non attuale in quanto la situazione impiantistica potrebbe essere mutata.

Citare la conclusione dell'iter dell'art 74, parere della Commissione Consigliare²

Seduta commissione VIA del 22 maggio 2013³

Parere dell'Avvocatura della Regione⁴

Ricorso al TAR della NEC⁵

² N.d.r. Comunicazione della Settima Commissione consiliare del 31/07/2012 – prot. n. 0014475:

“La Settima Commissione Consiliare acquisito lo “Studio idrogeologico e censimento del patrimonio faunistico e botanico dell'area naturale ex cave di argilla in Via Fossa della Frazione di Roverchiaretta” predisposto ai sensi della L.R.n. 16 febbraio 2010n. 11, art. 74, nel corso del seduta del 12 luglio u.s., ha preso atto e condiviso all'unanimità (...) gli argomenti di carattere idrogeologico, oltre che agronomico e naturalistico, che mettono in evidenza sia la valenza ambientale che la fragilità dell'assetto del sottosuolo. (...)”.

³ N.d.r. Conclusioni della discussione riportate nel verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. in data 22/05/2013:

“(…) Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., esprime ad unanimità dei presenti (assente l'Arch. Gianluca Faoro, Componente esperto della Commissione), la necessità di richiedere un parere all'Avvocatura Regionale, in merito:

- alla possibilità, da parte della Commissione regionale V.I.A., di applicare il comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non solo nel caso di variante allo strumento urbanistico comunale, ma, anche per le varianti ai strumenti pianificatori regionali, come nel caso del Piano d'Area delle “Pianure e Valli Grandi Veronesi”;
- alla determinazione se l'area, interessata dall'intervento, è classificabile come area boscata o meno, con tutte le eventuali conseguenze di carattere paesaggistico.“.

⁴ N.d.r. Estratto del parere dell'Avvocatura della regione del Veneto in data 09/05/2014 prot. n. 201890:

“(…) Nella sostanza si afferma che il modulo della conferenza di servizi di cui all'articolo 208 del Codice dell'Ambiente attribuisce alla conferenza stesso una funzione istruttoria, stabilendo che sia, alla fine, la regione l'unico soggetto competente a concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento finale che finisce per assorbire ogni altra diversa manifestazione di volontà decisoria.

Tali arresti potrebbero essere condivisi, a parere di chi scrive, tuttavia l'attuale ordinamento regionale, in considerazione della complessità dei procedimenti diretti all'approvazione degli strumenti di pianificazione di livello superiore, rende difficilmente praticabile la soluzione semplificata di cui sopra.

Invero il procedimento di formazione dei piani di area e della loro varianti, similmente a quello di approvazione del PTRC, come disciplinato dall'articolo 25 della L.R. n. 11/2004, è procedimento complesso che prevede l'intervento non solo della Giunta regionale, ma altresì del Consiglio regionale, titolare del potere di approvazione con proprio provvedimento.

Non solo.

L'articolo 25 prevede anche una fase prodromica di concertazione e partecipazione che vede interessati i soggetti portatori di interessi rilevanti nel territorio.

Restano salve le sole varianti “che non incidono sulle caratteristiche essenziali e sul disegno generale del piano” in ogni caso approvabili dalla Giunta solo dopo aver acquisito il parere della competente commissione consiliare.

Ne deriva che il sistema di tutela del territorio previsto dal nostro legislatore rende difficilmente sostenibile, secondo il principio del *contrarius actus*, che la valutazione di tutti gli elementi relativi alla compatibilità del disegno con le esigenze ambientali e territoriali possa venire in sede di conferenza di servizi, così da essere direttamente autorizzato con contestuale variante alla strumentazione urbanistica.

D'altra parte l'interesse sotteso alla realizzazione degli impianti di smaltimento, sia pure connotato dall'inerenza ad interessi propri della collettività, non è dotato di assolutezza tale da escludere il bilanciamento con altri interessi pure di rilevanza generale, quale l'assetto del territorio urbano, e le altre scelte programmatiche e pianificatorie dell'amministrazione.

(...)

Quanto al parere reso dal servizio forestale regionale in ordine alla natura boscata dell'area si osserva che, come noto, il carattere vincolante di un parere deve derivare da disposizione espressa di legge. Diversamente lo stesso non costituisce ostacolo giuridico ai fini di un provvedimento contrastante, ma tuttavia impone all'amministrazione un onere di puntuale contestazione del suo contenuto, con motivazione idonea a giustificare la sussistenza delle circostanze e dei nuovi accertamenti tecnici che impongano di disattendere agli esiti della istruttoria diversa svolta dagli uffici regionali competenti in materia.”.

⁵ N.d.r. la Ditta proponente ha proposto ricorso per silenzio inadempienza avanti il TAR del Veneto nei confronti della Regione Veneto ed altri, datato 13/11/2013.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

Sentenza Consiglio di Stato⁶

Comunicazione Provincia del 25 agosto 2014⁷

2. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione del SIA e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

- 2.1 Quadro di Riferimento Programmatico
- 2.2 Quadro di Riferimento Progettuale
- 2.3 Quadro di Riferimento Ambientale

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

La realizzazione delle opere di cui al progetto prevede una verifica in merito alla compatibilità dello stesso con gli strumenti pianificatori dettati dai diversi soggetti (Regione, Province, Comuni) ai diversi livelli di competenza. Tale verifica prende in considerazione gli aspetti legati alla destinazione d'uso attuale e prevista e le diverse norme di tutela del territorio.

Nel Quadro di riferimento programmatico del S.I.A. sono state in primo luogo richiamate le principali disposizioni normative in materia dal cui esame l'opera in progetto risulta essere in sintonia con i dettami delle leggi analizzate.

Sono stati evidenziati, inoltre, i principali strumenti vigenti di pianificazione e di programmazione ai livelli regionale, provinciale e comunale e ne è stata valutata la compatibilità con le previsioni progettuali dell'intervento.

In particolare gli strumenti considerati e analizzati sono:

- Strumenti Pianificatori di livello Sovra-Comunale:
 - Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (P.T.R.C.)
 - Piano d'Area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi
 - Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.)
 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
 - Piano Regionale di Risamento delle Acque (P.R.R.A.)
 - Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)
 - Progetto di Piano Stralcio per la tutela del rischio idrogeologico (P.A.I.)
 - Modello strutturale degli acquedotti del Veneto (M.O.S.A.V.)
 - Carta Archeologica del Veneto
 - Piano Faunistico Venatorio Regionale (P.F.V.R.)
 - Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera (P.R.T.R.A.)

⁶ N.d.r. A seguito della sentenza del Tar del Veneto (n. 385 del 20/03/2014) che dichiarava irricevibile il ricorso presentato dalla Ditta proponente, la stessa ha provveduto a presentare ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato (datato 16/04/2014) contro la Regione del Veneto ed altri.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4027 in data 30/07/2014 ha accolto il ricorso in appello presentato dalla Nec S.r.l. e MECA S.r.l., ritenendo il carattere non decadenziale del termine di cui all'art. 117 c.p.a. per la proposizione del ricorso avverso il silenzio della P.A.

⁷ N.d.r. Estratto della nota della Provincia di Verona (acquisita in data 25/08/201 - prot. n. 356555:

"(...) In merito alla posizione di questo ente in riferimento agli artt. 16 e 74 della L.R. 11/2010, si rimanda a quanto già comunicato con la nostra trasmessa con prot. 66192 del 18 giugno 2012, confermandone integralmente il contenuto. Peraltro, se all'art. 16 della L.R. n. 11/2010 viene attribuita natura pianificatoria, si ritiene che allo stato attuale non vi sia più alcun organo provinciale di indirizzo politico in grado di esprimersi, non la Giunta (in quanto è il Presidente che per legge è chiamato a svolgere le funzioni del consiglio e comunque, pur essendo anche la Giunta organo collegiale al pari del Consiglio, mancherebbe dell'elemento indefettibile del consiglio – rappresentanza anche delle minoranze - che determina l'incardinamento presso lo stesso delle funzioni pianificatorie) e non il Presidente (dati i limiti noti all'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 1, comma 82, della 56/2014) in quanto la pianificazione (o l'atto ad essa succedaneo) non si ravvisa abbia i caratteri dell'urgenza e indifferibilità (dato che i valori contrapposti sono da un lato il valore programmazione della gestione del territorio e dall'altro il risarcimento danni per la ritardata chiusura del procedimento)."

**ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

pag. 5/51

- Strumenti Pianificatori di livello Comunale:
 - Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)
 - Piano degli Interventi (P.I.)
 - Piano Regolatore Generale (P.R.G.)
 - Piano di Classificazione Acustica
- Norme e Piani Regionali
 - Legge Regionale n.3 del 2000
 - Art. 16 della L.R. 11/2010
 - Art. 74 della L.R. 11/2010.

Inoltre si sono valutate le eventuali relazioni esistenti con le aree S.I.C. e Z.P.S. limitrofe.

2.1.1. PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.)

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) (2009) ha l'obiettivo di "proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in un'ottica di sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi d'integrazione e sviluppo dello spazio europeo, attuando la Convenzione europea del Paesaggio, contrastando i cambiamenti climatici e accrescendo la competitività". I macrotemi individuati sono: uso del suolo; biodiversità; energia, risorse e ambiente; mobilità; sviluppo economico; crescita sociale e culturale. Per ogni tematica sono state individuate delle linee di progetto che intersecano trasversalmente il livello operativo. I contenuti di ogni macrotematica del sistema degli obiettivi sono stati visualizzati in una (o più) specifiche tavole progettuali. Il nuovo P.T.R.C. è stato adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09. Il 10 luglio 2009 sono scaduti i termini dei 120 giorni, dalla pubblicazione dell'avviso, per la presentazione delle osservazioni e proposte alla Giunta Regionale da parte degli enti locali, delle comunità montane, delle autonomie funzionali, delle organizzazioni e delle associazioni economiche e sociali, del pubblico ai fini della Valutazione Ambientale Strategica. Recentemente è stata predisposta la variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) per l'attribuzione della valenza paesaggistica, la variante è stata adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 2013. Il nuovo Piano è il risultato di un percorso di lavoro iniziato nel 2001 con deliberazione della Regione Veneto n. 815 del 30 marzo 2001 e terminerà con l'approvazione che sancirà la sostituzione definitiva del P.T.R.C. del 1991. Dall'esame effettuato dal SIA è stata evidenziata la funzione di indirizzo del nuovo P.T.R.C. e l'assenza di precise prescrizioni per l'opera in oggetto.

2.1.2. PIANO DI AREA DELLE PIANURE E VALLI GRANDI VERONESI

La L.R. 27.06.1985, n. 61, integrata e modificata dalla L.R. 11.03.1986, n. 9, prevede l'elaborazione di piani di area e di settore di livello regionale, che sono adottati e approvati con lo stesso procedimento del P.T.R.C. ed hanno funzione di specificarne e dettagliarne i contenuti. Il Piano di Area ed il P.T.R.C., in particolare, si pongono allo stesso livello di efficacia ed hanno le medesime procedure.

Il P.T.R.C. prevede l'indicazione degli ambiti entro i quali si procede con i "Piani di Area" ai sensi dell'art. 3 della L.R. 27 giugno 1985, n. 61 (art. 2 delle Norme di Attuazione). La delimitazione dei Piani d'Area è effettuata nella Tav. 8 del P.T.R.C. la quale, tuttavia, è da considerarsi indicativa e può essere motivatamente modificata in sede di elaborazione degli specifici piani (art. 3 delle Norme di Attuazione).

Il Piano di area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi comprende il territorio dei Comuni di: Albaredo d'Adige, Angari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Buttapietra, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concemarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Trenzuelo, Vignasio, Villabartolomea e Zevio.

Il piano è stato adottato con delibera di giunta regionale del Veneto nr. 1131 del 23 marzo 2010 pubblicata sul BUR del 16 aprile 2010.

È scaduto il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito entro il quale gli enti locali, le comunità montane, le autonomie funzionali, le organizzazioni e le associazioni economiche e sociali, nonché chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell'art. 25, comma 5, della L.R. 11 del 23 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni, possono presentare le loro osservazioni e proposte alla Giunta Regionale.

Con Delibera del Consiglio Regionale n. 108 del 2 agosto 2012, pubblicata nel BUR il 21 agosto 2012, il Piano è stato approvato.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**Esame degli elaborati grafici

Negli elaborati grafici sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto:


- Tavola 1: “Carta delle politiche e delle convergenze”: Nessuna Indicazione.
- Tavola 2: “Carta delle fragilità” : Cava dismessa.

Il terreno interessato dal progetto è stato classificato come cava dismessa e per questa valgono le relative direttive e le prescrizioni e vincoli riportati nelle norme tecniche e precisamente nell’art. 7 “ambiti ed elementi di fragilità di origine antropica”.

Le Direttive impartite dal Piano, per le cave dismesse, demandano alla Provincia e ai Comuni di provvedere “a definire i metodi di risanamento e riqualificazione degli ambiti degradati, anche mediante la previsione di ampliamenti in superficie e/o in profondità delle aree già soggette ad escavazione” e di finalizzare “il recupero delle aree di cava ad usi compatibili con l’ambiente, il paesaggio circostante e la salvaguardia degli ecosistemi presenti, anche prevedendo la possibile fruizione dell’area per finalità naturalistico-didattiche, con riferimento in particolare al Titolo V, “Aree di cave abbandonate o dismesse”, della L.R. 7 Settembre 1982 n. 44.”

Nelle prescrizioni e vincoli è introdotta una specifica e puntuale prescrizione: “per quanto riguarda la cava senile nel territorio del comune di Roverchiara, nell’area posta a confine con il comune di San Pietro di Morubio non è ammessa alcuna trasformazione del territorio che modifichi irreversibilmente i caratteri naturalistici dell’area e deteriori le funzioni ecosistemiche presenti salvo nuovi interventi di piantumazione o di sostituzione delle alberature esistenti.”

Di seguito è riportato l’estratto della Tav. 2.7, relativo al comune di Roverchiara:



Il SIA sottolinea che esiste una cava senile a confine, indicata con il cerchio nero, che non coincide con l’area di progetto e esistono delle cave a circa 1200 metri a sud in comune di Angiari non citate.

- Tavola 3: “Sistema delle valenze storico-ambientali”: Nessuna indicazione.
- Tavola 4: “La città agropolitana delle Valli Grandi Veronesi”: Nessuna Indicazione.

Ulteriori considerazioni ricavate dalle norme di attuazione

- All’art. 28 “rete dell’ospitalità e della conoscenza del territorio” al paragrafo b) “spazi aperti per la conoscenza del territorio” figura pure la previsione di “un’area didattico naturalistica dell’ex cava di argilla a Roverchiara come sito idoneo alla conoscenza floro-faunistica ed ambientale del territorio racchiuso tra i comuni di Roverchiara, S.Pietro di Morubio e Angiari”.
- Il Piano di area indica nella tav. 2 “Carta della fragilità” gli ambiti ed elementi di fragilità di origine antropica :



ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015

- a. sito con impianto di lavorazione e/o trattamento rifiuti;
- b. sito con impianto di estrazione e lavorazione sabbia dai fiumi;
- c. sito con impianto ad alto rischio
- d. impianto di produzione dell'energia elettrica
- e. cava attiva;
- f. cava dismessa
- g. discarica
- h. pozzo ad uso idropotabile
- i. punto di presa per approvvigionamento idrico

Non è consentita la realizzazione delle discariche, l'apertura di cave, l'ampliamento di quelle esistenti fatti salvi gli ampliamenti fisiologici di completamento, e non è consentita la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.

- a) *Per quanto riguarda la cava senile nel territorio del Comune di Roverchiara, nell'area posta a confine con il Comune di S. Pietro di Morubio, non è ammessa alcuna trasformazione del territorio che modifichi i caratteri naturalistici dell'area e deteriori le funzioni ecosistemiche presenti, ed in particolare la realizzazione delle discariche, salvo nuovi interventi di piantumazione o di sostituzione delle alberature esistenti; tale divieto si applica anche ad eventuali procedimenti in corso. La realizzazione di capanni deve avvenire con l'impiego esclusivo di materiale ligneo e copertura a falde inclinate; tali manufatti non possono superare m. 3 di altezza ed il rapporto di copertura massimo deve essere pari allo 0,1% della superficie fondiaria.*

Il Piano di area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi contiene quindi indicazioni che contrastano con la realizzazione della discarica.

2.1.3. PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE (P.T.P.)

Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) è uno strumento di pianificazione e gestione del territorio realizzato dalla Provincia in attuazione dell'art. 20 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e della Legge Regionale 27 giugno 1985 n. 61, e successive modifiche e integrazioni. Le finalità del P.T.P. sono contenute nell'art. 2 delle norme di attuazione di cui riportiamo l'estratto:

“Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) governa ed orienta i processi di trasformazione territoriale nella provincia ed organizza le politiche di conservazione e protezione attiva dei valori naturali e storico culturali presenti sul territorio provinciale, alla luce di obiettivi strategici selezionati al fine di assicurare un equilibrato sviluppo della società e dell'economia veronese.

Gli obiettivi individuati, illustrati nella Relazione Programmatica del P.T.P., rispondono a quattro finalità prioritarie:

- a) *assicurare la competitività del sistema veronese in ambito regionale padano ed europeo;*
- b) *garantire condizioni di equità socio-spaziale;*
- c) *valorizzare l'identità culturale e la qualità ambientale del territorio veronese;*
- d) *riqualificare l'azione e la struttura dell'amministrazione pubblica locale.”*

Il Piano è stato adottato dalla Provincia di Verona con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 27 dell'11 aprile 2003. Con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 81, del 10 dicembre 2004, di esame delle osservazioni presentate al piano e di approvazione delle controdeduzioni del servizio di pianificazione, è stato disposto l'invio del piano al Presidente della Giunta Regionale del Veneto. Il comma 6 dell'art. 50 della nuova legge urbanistica regionale 23 aprile 2004, n. 11 prevede che i piani territoriali provinciali già adottati e trasmessi alla Regione alla data di entrata in vigore della stessa legge sono inviati alle Province per la loro rielaborazione, la Regione del Veneto ha provveduto alla restituzione del piano territoriale provinciale alla Provincia di Verona, con nota del 14 settembre 2004 prot. n. 601383/4701.

La Provincia di Verona sta definendo il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, e con deliberazione n. 267 del 21 dicembre 2006 è stato approvato dalla Giunta provinciale il documento preliminare che consta di una relazione contenente le linee principali da considerare per la stesura del documento definitivo. Il 10 ottobre 2008 è stato presentato il Progetto di Piano per dar modo a tutti i soggetti interessati, anche se non previsto per Legge, di presentare le osservazioni.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

pag. 8/51

L'analisi del P.T.P. è stata comunque effettuata dal SIA poiché le informazioni in esso contenute, anche se è decaduto il valore giuridico del piano, forniscono indicazioni significative sul territorio in cui ricade il sito dal punto di vista ambientale e normativo.

Esame degli elaborati grafici

Negli elaborati grafici allegati, il sito d'intervento ricade nelle seguenti aree:

- Tavola 1: “CARTA DELLE FRAGILITÀ”
 - Zona a vulnerabilità idrogeologica alta (art 12)
 - Zona a vulnerabilità idrogeologica bassa (art 12)
 - Cave ed ex cave (art. 18)

L'art. 12 delle Norme di Attuazione del P.T.P. precisa che il termine vulnerabilità deve essere inteso come la facilità con cui la risorsa idrica può essere inquinata da agenti percolanti attraverso l'insaturo. Le indicazioni contenute sono dirette ai comuni in sede di redazione dei Piani Regolatori e riguardano:

- gli insediamenti produttivi con scarico diretto sul suolo o nel sottosuolo (con o senza trattamento biologico o chimico-fisico);
- gli insediamenti produttivi con scarico diretto in acque di superficie (con o senza trattamento biologico o chimico-fisico);
- gli insediamenti produttivi con scarico nelle reti fognarie pubbliche.

Il progetto non rientra nelle categorie citate. Gli scarichi previsti sono relativi alle acque meteoriche ricadenti nelle pavimentazioni impermeabili connesse alla viabilità che saranno sottoposte, prima della loro immissione nel sistema idrografico locale, a trattamento con separazione della prima pioggia. Le Norme di Attuazione specificano per “gli insediamenti produttivi o depositi con stoccaggio di materiali pericolosi e/o produzione di rifiuti speciali pericolosi in fase liquida o solubile”: “Gli insediamenti (esistenti o nuovi) nelle zone classificate con “vulnerabilità elevata” ed “alta” sono compatibili purché dotati di difese fisiche, sia di superficie (vasche di raccolta e contenimento di eventuali sversamenti accidentali, nei fondovalle difese da esondazione) sia profonde (taglianti in argilla o setti impermeabili, vasche impermeabili, pozzi e trincee di disinquinamento, ecc.). Nelle zone classificate con vulnerabilità media e bassa in tavola 1 gli insediamenti (esistenti o nuovi) sono compatibili purché dotati di difese fisiche di superficie (vasche di raccolta e contenimento di eventuali sversamenti accidentali e/o difese da esondazioni).”

Il progetto prevede opportuni sistemi di contenimento dei percolati prodotti costituiti da: sistema di impermeabilizzazione del bacino di discarica; cisterne di stoccaggio con relativo bacino di contenimento di sicurezza.

Si specifica che solo con l'avviamento dell'impianto potranno essere caratterizzati esattamente i liquidi prodotti.

L'insediamento dell'impianto comporterà l'installazione di un edificio adibito ad ufficio, spogliatoio e servizi che sarà dotato di scarico fognario progettato in base alle indicazioni dei regolamenti comunali.

L'art. 18 delle Norme di Attuazione “Risorse estrattive” riporta indicazioni ed orientamenti che gli enti dovranno osservare nella stesura della pianificazione relativa al settore delle attività estrattive. Non vi sono indicazioni specifiche per il progetto in questione.

- Tavola 2: “CARTA DELLE RISORSE STORICO NATURALISTICHE”
 - Seminativo (art. 28)
 - Cave ed ex cave (art. 25)

L'art. 28 delle Norme di Attuazione “Paesaggio agrario” e l'art. 25 “Risorse naturali” riportano le direttive che devono essere osservate dai comuni in sede di aggiornamento dei P.R.G. o di redazione dei Piani per gli Spazi Aperti. Non vi sono indicazioni specifiche per il progetto in questione.

- Tavola 3: “CARTA DEL SISTEMA MOBILITÀ”

Nessuna indicazione per il sito.
- Tavola 4: “CARTA DEL SISTEMA PRODUTTIVO”

Nessuna indicazione per il sito.
- Tavola 5: “CARTA DEL SISTEMA INSEDIATIVO”
 - Aree elementari di riferimento per le integrazioni di II livello (art 36)
 - Aree integrazione 2 livello

**ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

pag. 9/51

L'art. 36 delle Norme di Attuazione definisce le aree elementari e le aree di integrazione di secondo livello come ambiti che costituiscono “il riferimento per la organizzazione dei servizi il cui bacino di utenza ecceda la dimensione del singolo comune.”

Le aree elementari che ospitano centri con funzioni di integrazione di secondo livello, sono “caratterizzate dalla presenza di sistemi urbani di maggiore rango e complessità che svolgono o devono svolgere funzioni di integrazione della offerta di servizi anche oltre l'ambito di immediata prossimità, costituendo l'armatura fondamentale della struttura insediativa provinciale.”

Le indicazioni riportate sono dirette alla pianificazione subordinata ed in particolare a quella comunale. Non sono riportate indicazioni relative alla tipologia dell'opera in progetto.

• Tavole 6: “SCHEMA STRUTTURALE DEL PIANO”

Nessuna indicazione per il sito.

Ulteriori considerazioni ricavate dalle norme di attuazione

Il P.T.P. comprende, infine, uno studio per l'individuazione dei siti nei quali realizzare impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Lo studio, in particolare, ha eseguito una zonizzazione del territorio provinciale attraverso la sovrapposizione dei vincoli che regolamentano l'uso del territorio e le caratteristiche naturalistiche, infrastrutturali, geomorfologiche, idrogeologiche, ecc.

La conclusione dello studio evidenzia che il sito in cui è previsto il progetto non ricade in:

- aree non idonee: per la presenza di uno o più vincoli escludenti,
- aree con prescrizioni: per la presenza di uno o più vincoli limitanti.

Non vi sono ulteriori indicazioni nelle Norme di Attuazione per la tipologia di progetto.

Il SIA riferisce che il P.T.P. in corso di approvazione non riporta vincoli significativi o prescrizioni particolari per l'opera in oggetto.

2.1.4. PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE (P.R.R.A.)

Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque P.R.R.A. è stato approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento del 1° settembre 1989, n. 962.

Esso disciplina gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature. In esso è descritto un regolamento tipo di fognatura che l'ente di gestione (il Comune, il Consorzio o la Comunità montana) deve utilizzare per disciplinare gli scarichi nell'ambito del proprio territorio di competenza.

L'approvazione del Piano di Tutela delle Acque, avvenuta con Deliberazioni del Consiglio Regionale N. 107 del 5 novembre 2009, ha comportato l'abrogazione, ai sensi dell'art. 19 del piano stesso, delle seguenti parti:

“a) le norme di attuazione;

b) le norme per l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi provenienti da impianti di depurazione delle pubbliche fognature;

c) le norme per lo spargimento sul suolo agricolo di liquami derivanti da allevamenti zootecnici;

d) il regolamento tipo di fognatura;

e) la guida tecnica.”

Gli elaborati grafici allegati al Piano Regionale di Risanamento delle Acque P.R.R.A. mantengono il valore giuridico (essi sono soggetti ad aggiornamento, ai sensi dell'art. 19, entro due anni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del P.T.A.) e sono stati esaminati nel SIA.

Il SIA conclude che il P.R.R.A. non evidenzia condizioni che precludano l'esecuzione dell'opera.

2.1.5. PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.)

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell'art. 17 della L. 18/05/89 n. 183, contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs 152/2006 e le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. La Regione ha adottato il P.T.A. con DGR n. 4453 del 29/12/2004. Il Piano, successivamente, è stato aggiornato e integrato in base alle osservazioni pervenute a seguito dell'avvio della consultazione pubblica, alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 152/2006 e alle modifiche stabilite in sede di 7° Commissione consiliare regionale nel corso del 2008; si è quindi arrivati ad una nuova versione del Piano.

Con DGR-CR n. 94 del 24/7/07 la Giunta Regionale ha trasmesso al Consiglio Regionale il Piano di Tutela delle Acque ai fini della successiva approvazione.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

pag. 10/51

Con DGR n. 2267 del 24/7/07 sono state approvate le “norme in regime di salvaguardia”, e con DGR n. 2684 dell’11/9/07 e DGR n. 574 dell’11/3/08 sono state approvate alcune precisazioni sulle norme di salvaguardia.

Con DGR 4261 del 30/12/08 è stata approvata la proroga della validità delle norme di salvaguardia fino all’approvazione del Piano e comunque non oltre il 31/12/2009.

Il P.T.A. è stato approvato definitivamente dal Consiglio del Veneto con deliberazione del 5 novembre 2009, n. 107.

Esame degli elaborati grafici

Negli elaborati grafici più significativi sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto:

- TAV 01: CARTA DEI CORPI IDRICI E DEI BACINI IDROGRAFICI - Bacino idrografico interregionale: I026 – Fissero – Tartaro - Canal Bianco (F.T.C.)
I corpi idrici più prossimi sono il Canale Busse inserito tra i corsi d'acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti su corsi d'acqua significativi (D.Lgs. 152/06), e il fiume Adige inserito tra corsi d'acqua significativi (D.lgs 152/06).
- TAV 19: CARTA DELLA VULNERABILITÀ INTRINSECA DELLA FALDA FREATICA DELLA PIANURA VENETA - Grado di vulnerabilità M (media) con range di valori Sintacs (Soggiacenza, Infiltrazione efficace, Non saturo, Tipologia della copertura, Acquifero, Conducibilità idraulica, Superficie topografica) compresi tra 35 e 50 (range 0- 100).
- TAV. 20: ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
Nessuna indicazione per il sito.
- TAV. 36: ZONE OMOGENEE DI PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO - Fascia di pianura: zone a bassa densità insediativa.
- TAV. 37: CARTA DELLE AREE SENSIBILI. - Bacino scolante nel Mare Adriatico
Il sito non ricade in area sensibile.

Ulteriori considerazioni ricavate dalle norme di attuazione

L’art. 15 “Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” descrive le procedure per la definizione delle aree da vincolare per la salvaguardia dei pozzi destinati al consumo umano.

L’iter prevede, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, l’emanazione da parte della Giunta Regionale di specifiche direttive tecniche per la delimitazione delle aree citate.

Entro un anno dall’approvazione delle direttive tecniche le AATO provvedono all’individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza, eventualmente distinte in zone di rispetto ristretta e allargata, e trasmettono la proposta alla Giunta regionale per l’approvazione. Successivamente all’approvazione della Giunta regionale la delimitazione è trasmessa dalle AATO alle province, ai comuni interessati, ai consorzi di bonifica e all’ARPAV competenti per territorio.

L’iter descritto, allo stato attuale, non è ancora compiuto. Valgono, quindi, le indicazioni riportate al comma 4: “4 Fino alla delimitazione di cui ai commi 1, 2 e 3, la zona di rispetto ha un’estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.”

Il sito in oggetto non ricade entro tale fascia di rispetto. Il comma 6 cita: “Per le acque sotterranee sono definite zone di protezione le aree di ricarica del sistema idrogeologico di pianura che fanno parte dei territori dei comuni di cui alle Tabelle 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 del paragrafo 3.6.3 degli “Indirizzi di Piano”.

Il comune di Roverchiara non rientra nella zona di protezione.

Lo scarico relativo all’edificio ufficio, spogliatoio e servizi è progettato in base alle indicazioni contenute nei regolamenti comunali.

Le acque meteoriche delle aree pavimentate, prima della loro immissione nel sistema idrografico locale, sono sottoposte a trattamento con separazione della prima pioggia.

I percolati prodotti dai rifiuti sono raccolti in appositi sistemi di contenimento impermeabili, e conferiti in altri impianti di trattamento stabiliti in base alla loro caratterizzazione.

La gestione dei reflui prodotti è attuata, quindi, secondo le indicazioni del Piano.

Il SIA conclude che il P.T.A. non evidenzia condizioni che precludano l’esecuzione dell’opera.

2.1.6. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (S.I.C.) E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (Z.P.S.)

Nel quadro complessivo delle norme comunitarie a favore della conservazione della natura e della biodiversità, il Consiglio della Comunità Europea ha adottato le direttive 92/43/CEE (direttiva Habitat) e 79/409/CEE

**ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

pag. 11/51

(direttiva Uccelli) attraverso cui costruire la Rete Natura 2000, ossia un sistema coordinato e coerente di aree naturali e seminaturali in cui si trovano habitat, specie animali e vegetali di interesse comunitario importanti per il mantenimento e il ripristino della biodiversità in Europa.

Un determinante contributo alla realizzazione di Rete Natura 2000 è dato dalla direttiva comunitaria 2000/60/CE “Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”, attraverso l’individuazione di linee di azioni integrate per la protezione di tutte le varietà di ecosistemi acquatici, terrestri e delle zone umide da questi dipendenti.

Tali disposizioni sono state recepite dall'Italia con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." Sono così segnalate le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ed i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.).

La Regione Veneto, con D.G.R. 21 febbraio 2003, n. 448 e D.G.R. 21 febbraio 2003 n. 449 e in attuazione alla Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva “Habitat”), e alla Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva “Uccelli”), ha individuato alcune aree di particolare interesse ambientale: proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).

La perimetrazione dei siti NATURA 2000 è stata in seguito aggiornata con D.G.R. n. 1180 del 18 aprile 2006, D.G.R. n. 441 del 27 febbraio 2007, D.G.R. n. 4059 del 11 dicembre 2007 e D.G.R. n. 4003 del 16 dicembre 2008.

La Regione Veneto è tenuta a verificare che le attività delle imprese agevolate non arrechino danno a tali aree. In particolare, in base all’articolo 6, §§ 3 e 4, della Direttiva 92/43/CEE, è necessario garantire l’attuazione della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A) per stabilire se la realizzazione dei progetti finanziati possa determinare incidenze significative sui siti NATURA 2000, come stabilito dal D.P.R. 357 dell'8 settembre 1997 e successive modifiche, ed, in particolare, dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003.

L’area in esame non ricade entro i Siti di Importanza Comunitaria né entro le Zone di Protezione Speciale.

Il sito Natura 2000 più prossimo è il S.I.C.:

- IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine" a circa 1,34 km dal sito.

La Delibera della Giunta Regionale Veneta n. 2966 del 26 settembre 2006, nell'elenco degli elaborati tecnici da allegare alla domanda di approvazione dei progetti quali quello in questione, indica che la Valutazione d’Incidenza – screening (ai sensi della Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE) va allegata se il progetto ricade entro o nelle vicinanze di un sito Natura 2000.

E’ stata prodotta la dichiarazione di non necessità di procedura VINCA ai sensi della DGR 3173 del 10 ottobre del 2006 di cui la Regione ha preso atto con nota del 12 marzo 2013 prot.n. 109812.

2.1.7. PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER LA TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) si configura come uno strumento di pianificazione che, attraverso criteri, indirizzi, norme ed interventi, consente di far fronte alle problematiche idrogeologiche compendiando le necessità di una riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio connesso e di uno sviluppo antropico.

Il sito rientra nel Bacino interregionale Fissero-Tartaro-Canal-bianco-Po di Levante che si estende nel territorio delle Regioni Lombardia e Veneto (province di Mantova, Verona e Rovigo più un comune della provincia di Venezia); è sommariamente circoscritto dal corso del fiume Adige a nord e dal fiume Po a sud e ricompreso tra l'area di Mantova a Ovest ed il Mare Adriatico a Est.


Esame degli elaborati grafici

- "CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA PER INONDAZIONE" : Nessuna indicazione per il sito in esame.
- "CARTA DELLE SEGNALAZIONI DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA DEI CONSORZI DI BONIFICA": Il sito rientra in un'area per cui il consorzio Valli Grandi e Medio Veronese segnala pericolosità idraulica.



• "CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO UNIONE REGIONALE VENETA BONIFICHE"

Nessuna indicazione per il sito in esame. Il sito lambisce (senza tuttavia invadere) un'area a rischio di allagamento (aree allagate almeno una volta negli ultimi 20 anni).



 Aree a rischio di allagamento
(aree allagate almeno una volta negli ultimi 20 anni)

- "CARTA DELLE AREE SOGGETTE A SCOLO MECCANICO" Nessuna indicazione per il sito in esame.
- "CARTA DEI SITI A TUTELA PAESAGGISTICA-AMBIENTALE" Nessuna indicazione per il sito in esame.
- "CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA" Nessuna indicazione per il sito in esame.
- "CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO" Nessuna indicazione per il sito in esame.

In conclusione il SIA dichiara che il sito non ricade tra le zone soggette a pericolosità e rischio idraulico né in altre classificazioni tali da precludere la realizzazione del progetto. In particolare la segnalazione di pericolosità idraulica del consorzio Valli Grandi e Medio Veronese non è stata confermata dallo studio del P.A.I. I grafici "CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA" e "CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO" non evidenziano alcuna categoria di rischio per il sito in oggetto.

2.1.8. PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.)

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) sono gli strumenti di pianificazione, disciplinati dalla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del

**ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

pag. 13/51

territorio”, che traccia le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale.

Il P.A.T. del Comune di Roverchiara è stato adottato con delibera del C.C. n. 31 del 26 novembre 2009 e approvato con verbale della conferenza dei servizi tenutasi presso la Regione Veneto il giorno 10 novembre 2010 ratificato con DGRV n. 3387 del 30.12.2010 e pubblicata sul BUR n.7 del 25.01.2011.

Il P.A.T. destina i mappali interessati dal progetto come segue:

- Foglio 17 mappali n. 25-94-95-96 (area di ingresso non interessata da interventi) nella carta della trasformabilità – AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI – SISTEMA AMBIENTALE A – SOTTOSISTEMA A2 – AMBITO AGRICOLO (è stato eliminato il vincolo paesaggistico indicato nel PRG previgente, infatti l’area interessata dall’intervento insiste sul bacino dello scolo Fociara a Panego che è ricompreso nell’elenco, redatto ai sensi dell’art.146, comma 3, D.Lvo 490/1999 ora art 142 comma 3 d.lvo 42/2004 delle acque pubbliche non sottoposte a vincolo paesaggistico).
- Foglio 17 mappali n. 109-110-111-114-115 (area di ingresso non interessata da interventi) nella carta della trasformabilità – AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI – SISTEMA AMBIENTALE A – SOTTOSISTEMA A2 – AMBITO AGRICOLO
- Foglio 17 mappali n. 16-17-33-40-41- (area di ingresso non interessata da interventi) nella carta della trasformabilità – AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI – SISTEMA AMBIENTALE A – SOTTOSISTEMA A2 – AMBITO AGRICOLO ed è oggetto di VALORI e TUTELE ricade infatti in ZONE UMIDE, ISOLE AD ELEVATA NATURALITA’ (STEPPING ZONE).

Nella Carta delle invarianti i mappali sono interessati da invarianti di natura PAESAGGISTICO AMBIENTALE ricadono infatti in aree di pregio naturalistico ambientale e ZONE UMIDE.

“11.2. Aree di pregio naturalistico - ambientale

Rif. Tav. 2 Carta delle invarianti;

Tav. 3 Carta della fragilità

Il PAT individua e disciplina, tra le zone di tutela, le aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna.

Nell'area di pregio naturalistico-ambientale, costituiscono invariante da tutelare e valorizzare i caratteri e gli elementi significativi che compongono e connotano le aree costituenti tale ambito territoriale, in particolare:

- *gli elementi strutturali della rete ecologica;*
- *aree di elevato valore funzionale per il collegamento con le diverse tipologie ambientali (ambito Fiume Adige)*
- *le aree funzionali alla protezione ecologica (aree di connessione naturalistica)*
- *le aree delle fasce di connessione (corridoi ecologici secondari)*
- *le aree di collegamento non continue (isole ad elevata naturalità)*

Prescrizioni e vincoli

Eventuali interventi edificatori, miglioramenti fondiari, interventi di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione, o in generale interventi di trasformazione del territorio devono essere localizzati, dimensionati e progettati:

- *in modo da non nascondere eventuali emergenze o punti di riferimento significativi;*
- *secondo tipologie e criteri coerenti con il contesto e con la composizione generale del paesaggio, al fine di non alterarne negativamente l'aspetto percettivo, eventuali impatti negativi vanno opportunamente schermati/mitigati;*
- *in modo da non penalizzare la vocazione agricolo - produttivo dell'area.*

Direttive

Il PI:

- *Salvaguardia l'assetto agrario e le relative sistemazioni funzionali alla produzione agricola, in particolare quelle che costituiscono testimonianza di sistemi di conduzione agricola tradizionali;*

**ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

pag. 14/51

- *favorisce la fruizione turistica del territorio aperto, attraverso l'organizzazione di percorsi ciclopedonali connessi con gli insediamenti e, dove possibile, l'individuazione e idonea attrezzatura di punti panoramici o rilevanti per la percezione del paesaggio.*”

2.1.9. Piano degli Interventi (P.I.)

Il Piano degli Interventi (P.I.) è lo strumento che attua il Piano di Assetto Territoriale disciplinato dalla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11. Esso, in particolare, “è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità” (comma 3, art. 12 L.R. 11/04).

Il procedimento di formazione del P.I. di compone delle seguenti fasi:

- redazione del Piano attraverso la consultazione, partecipazione e concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati;
- approvazione del Consiglio comunale;
- deposito per le osservazioni;
- approvazione del Consiglio comunale.

Il P.I. del Comune di Roverchiara è stato adottato dal Consiglio Comunale con delibera 35 del 27 dicembre 2011 e approvato dal Consiglio comunale il 21 marzo 2012.

Con delibera n.5 del 29 aprile del 2014 il Comune di Roverchiara ha adottato la seconda variante al P.I. che non interessa le aree di progetto.

Il Piano degli Interventi conferma l'assenza di vincolo paesaggistico e assegna all'area di cava nella Tav 1 “Piano degli interventi” la destinazione di “zona umida soggetta a piano particolareggiato di iniziativa pubblica destinato a zona F3”.

La Tav. 9 “Aree boscate” indica l'area di cava come “area boscata da carta forestale”.

La Tav. 10 “Rete ecologica” indica l'area “isola ad elevata naturalità” – stepping zone”.

Art. 25 delle Norme Operative

“(…) Stepping stone (isole ad elevata naturalità):

completano il sistema dei corridoi ecologici individuati, rappresentando un elemento di collegamento non continuo. Assumono ruolo di connessione in ambiti a prevalente media naturalità. Sono essenzialmente in relazione alle zone umide nel quale favorire oltre all'aumento della naturalità anche il corretto utilizzo delle risorse idriche anche in relazione a possibile sfruttamento per finalità compatibili quali la realizzazione di parchi tematici di valenza paesaggistico - ambientale.

I frammenti ecologici come le aree stepping stones e le aree minimali costituiscono aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica, reciprocamente non connesse e non collegate alle unità regionali ecologiche, ma circondate da una fascia di categorie ambientali tali da poter essere delle unità ecologiche funzionali. Nei frammenti gli interventi devono essere orientati alla ricostruzione di ambienti naturali costituiti da formazioni forestali tipiche associate in maniera più o meno evidente a siepi e filari permanenti al fine di ristabilire la continuità con le unità regionali di connessione ecologica.

Il PI classifica isole ad elevata naturalità:

a) le cave e le ex cave

b) gli ambiti con significativa componente verde

I progetti di intervento che interessino le isole ed elevata naturalità devono:

a) salvaguardare l'habitat ottimale (o sub-ottimale) per determinate specie, immersi in una matrice paesaggistica ambientale antropizzata e/o a minor valore ecologico;

b) mantenere la connettività per specie abili ad effettuare movimenti a medio/breve raggio attraverso ambienti non idonei (specie ce compiono movimenti regolari fra ambienti differenti; specie relativamente mobili; specie tolleranti piani medi di disturbo).

c) garantire la salvaguardia delle specie animali e vegetali ed in particolare quelle di interesse conservazionistico di cui alla Direttiva " Uccelli" CEE 79/409 e "Habitat" cee 92/43.

ZONA F3/16 Zona umida soggetta a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica destinato a zona F3

Il PI individua la zona umida situata in prossimità del confine meridionale del territorio comunale (ATO A2.4) laddove sono presenti specchi d'acqua freatici formati da alcune fosse di cava dismesse (bacini lacustri) e la



ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015

classifica Zona F3/16 e l'assoggetta a Piano Particolareggiato di tipo ambientale che sarà esclusivamente di iniziativa pubblica.


Il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica è finalizzato all'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione di verde pubblico didattico con funzioni scientifico culturali da destinare alla fruizione pubblica in particolare didattica.

Il Piano Particolareggiato dovrà contenere tutte le disposizioni per la tutela e la valorizzazione della zona umida di cui all'Art. 27 delle presenti norme, anche ai fini della conservazione della biodiversità presente in tale particolare contesto.

Il Piano Particolareggiato preciserà l'organizzazione complessa dell'area, anche in riferimento alla fruizione collettiva della stessa, individuerà percorsi naturalistici, percorsi didattico culturali con punti di osservazione della flora e della fauna (nature watching) e quant'altro previsto nelle presenti norme per le zone umide (Art. 27) e per le aree si stepping stones (Art. 25)

Il Piano Particolareggiato individuerà, inoltre, le specifiche attrezzature e le eventuali modeste strutture di supporto alla fruizione pubblica dell'area.

Viene allegata una scheda progetto, predisposta dall'Amministrazione Comunale di Rovechiara, che prefigura gli interventi previsti per tale area a verde pubblico finalizzati ad indirizzare la progettazione urbanistica e ambientale, che avverrà a maggior livello di definizione in sede di redazione del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica. (...)"



2.1.10. Estratto dal CDU rilasciato dal Comune di Rovechiara il 27.08.2012 prot. 5200

Mappali 17 - 40

- Ambito territoriale omogeneo: SISTEMA AMBIENTALE "A" - SOTTOSISTEMA "A2" - AMBITO AGRICOLO -ATO A 24 - Ambito agricolo meridionale con nucleo produttivo consolidato.
- Vincoli, Pianificazione Territoriale Superiore, Fasce di Rispetto:
 - Vincolo Sismico ZONA 4 O.P.C.M. 3519/2006 e s.m. (intero territorio), (art. 15 N.T.O.);
 - Piano d'Area - Pianure e grandi Valli Veronesi (intero territorio), (Art. 17 NTO);
 - Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/04 - art. 142 - Territori coperti da foreste e boschi (art. 13 NTO);
 - i mappali ricadono in parte in idrografia - servitù idraluca RD 368/1904 e RD 523/1904 (art. 18 NTO);



ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015

pag. 17/51

- PAT tavola 3 delle Fragilità:
- Aree soggette a dissesto idrogeologico: parte in area esondabile (art. 10.2.3. NT);
- Altre componenti : zona umida (art. 11.4 NT) Bacino Lacustre (art. 10.2.2. NT), aree di pregio naturalistico ambientale (art. 11.2 NT);
- Compatibilità geologica - idoneità Edificatoria dei Terreni: area non idonea (art. 10.1. NT).
- Sistema Ambientale e Paesaggistico:
 - Rete Ecologica Locale - Area di pregio Naturalistico - Ambientale (Art. 25-28 NTO);
 - La maggior parte dell'area ricade in area esondabile (art. 43 NTO);
- Il Paesaggio Urbano
 - Città consolidata
 - F23/16 Zona Umida soggetta a piano particolareggiato di Iniziativa Pubblica destinata a zona F3 (art. 58 NTO);
 - Città della trasformazione
I mappali non sono interessati
 - Sistema della mobilità
I mappali non sono interessati

Mappale 16

- Ambito territoriale omogeneo: SISTEMA AMBIENTALE "A" - SOTTOSISTEMA "A2" - AMBITO AGRICOLO -ATO A 24 - Ambito agricolo meridionale con nucleo produttivo consolidato.
- Vincoli, Pianificazione Territoriale Superiore, Fasce di Rispetto:
 - Vincolo Sismico ZONA 4 O.P.C.M. 3519/2006 e s.m. (intero territorio), (art. 15 N.T.O.);
 - Piano d'Area - Pianure e grandi Valli Veronesi (intero territorio), (Art. 17 NTO);
 - Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/04 - art. 142 - Territori coperti da foreste e boschi (art. 13 NTO);
 - PAT tavola 3 delle Fragilità:
- Aree soggette a dissesto idrogeologico: parte in area esondabile (art. 10.2.3. NT);
- Altre componenti : zona umida (art. 11.4 NT) Bacino Lacustre (art. 10.2.2. NT), aree di pregio naturalistico ambientale (art. 11.2 NT);
- Compatibilità geologica - idoneità Edificatoria dei Terreni: area non idonea (art. 10.1. NT).
- Sistema Ambientale e Paesaggistico
 - Rete Ecologica Locale - Area di pregio Naturalistico - Ambientale (Art. 25-28 NTO);
 - La maggior parte dell'area ricade in area esondabile (art. 43 NTO);
- Il Paesaggio Urbano
 - Città consolidata
 - F23/16 Zona Umida soggetta a piano particolareggiato di Iniziativa Pubblica destinata a zona F3 (art. 58 NTO);
 - Città della trasformazione
Il mappale non è interessato
 - Sistema della mobilità
Il mappale non è interessato

Mappali 41 - 33

- Ambito territoriale omogeneo: SISTEMA AMBIENTALE "A" - SOTTOSISTEMA "A2" - AMBITO AGRICOLO -ATO A 24 - Ambito agricolo meridionale con nucleo produttivo consolidato.
- Vincoli, Pianificazione Territoriale Superiore, Fasce di Rispetto:
 - Vincolo Sismico ZONA 4 O.P.C.M. 3519/2006 e s.m. (intero territorio), (art. 15 N.T.O.);
 - Piano d'Area - Pianure e grandi Valli Veronesi (intero territorio), (Art. 17 NTO);
 - Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/04 - art. 142 - Territori coperti da foreste e boschi (art. 13 NTO);
- PAT tavola 3 delle Fragilità:
 - Aree soggette a dissesto idrogeologico: parte in area esondabile (art. 10.2.3. NT);
- Altre componenti: zona umida (art. 11.4 NT) Bacino Lacustre (art. 10.2.2. NT), aree di pregio naturalistico ambientale (art. 11.2 NT);
- Compatibilità geologica - idoneità Edificatoria dei Terreni: area non idonea (art. 10.1. NT).



ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015

pag. 18/51

- Sistema Ambientale e Paesaggistico
 - Rete Ecologica Locale - Area di pregio Naturalistico - Ambientale (Art. 25-28 NTO);
 - La maggior parte dell'area ricade in area esondabile (art. 43 NTO);
- Il Paesaggio Urbano
 - Città consolidata
 - F23/16 Zona Umida soggetta a piano particolareggiato di Iniziativa Pubblica destinata a zona F3 (art. 58 NTO);
 - Città della trasformazione
 - I mappali non sono interessati
 - Sistema della mobilità
 - I mappali non sono interessati

Mappale 109

- Ambito territoriale omogeneo: SISTEMA AMBIENTALE "A" - SOTTOSISTEMA "A2" - AMBITO AGRICOLO -ATO A 24 - Ambito agricolo meridionale con nucleo produttivo consolidato.
- Vincoli, Pianificazione Territoriale Superiore, Fasce di Rispetto:
 - Vincolo Sismico ZONA 4 O.P.C.M. 3519/2006 e s.m. (intero territorio), (art. 15 N.T.O.);
 - Piano d'Area - Pianure e grandi Valli Veronesi (intero territorio), (Art. 17 NTO);
 - Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/04 - art. 142 - Territori coperti da foreste e boschi (art. 13 NTO);
 - PAT tavola 3 delle Fragilità:
- Altre componenti : zona umida (art. 11.4 NT) Bacino Lacustre (art. 10.2.2. NT), aree di pregio naturalistico ambientale (art. 11.2 NT);
- Compatibilità geologica - idoneità Edificatoria dei Terreni: area non idonea (art. 10.1. NT).
- Sistema Ambientale e Paesaggistico
 - Rete Ecologica Locale - Area di pregio Naturalistico - Ambientale (Art. 25-28 NTO);
 - Zona Agricola (art. 40 NTO);
- Il Paesaggio Urbano
 - Città consolidata e città pubblica
 - Il mappale non è interessato
 - Città della trasformazione
 - Il mappale non è interessato
 - Sistema della mobilità
 - Il mappale non è interessato

Mappali 114

- Ambito territoriale omogeneo: SISTEMA AMBIENTALE "A" - SOTTOSISTEMA "A2" - AMBITO AGRICOLO -ATO A 24 - Ambito agricolo meridionale con nucleo produttivo consolidato.
- Vincoli, Pianificazione Territoriale Superiore, Fasce di Rispetto:
 - Vincolo Sismico ZONA 4 O.P.C.M. 3519/2006 e s.m. (intero territorio), (art. 15 N.T.O.);
 - Piano d'Area - Pianure e grandi Valli Veronesi (intero territorio), (Art. 17 NTO);
 - PAT tavola 3 delle Fragilità:
- Compatibilità geologica - idoneità Edificatoria dei Terreni: area non idonea (art. 10.1. NT).
- Sistema Ambientale e Paesaggistico
 - Zona Agricola (art. 40 NTO);
- Il Paesaggio Urbano
 - Città consolidata e città pubblica
 - Una piccola porzione del mappale n. 114 ricade in zona D3/1 - Zona Agroindustriale (art. 55 NTO);
 - Città della trasformazione
 - Una piccola porzione del mappale n. 114 ricade in zona di riqualificazione urbanistica e riordino ambientale soggetta a piano particolareggiato (art. 70 NTO);
 - Sistema della mobilità
 - Il mappale non è interessato

Mappali 110 - 111 - 115

**ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

pag. 19/51

- Ambito territoriale omogeneo: SISTEMA AMBIENTALE "A" - SOTTOSISTEMA "A2" - AMBITO AGRICOLO -ATO A 24 - Ambito agricolo meridionale con nucleo produttivo consolidato.
- Vincoli, Pianificazione Territoriale Superiore, Fasce di Rispetto:
 - Vincolo Sismico ZONA 4 O.P.C.M. 3519/2006 e s.m. (intero territorio), (art. 15 N.T.O.);
 - Piano d'Area - Pianure e grandi Valli Veronesi (intero territorio), (Art. 17 NTO);
- PAT tavola 3 delle Fragilità:
 - Compatibilità geologica - idoneità Edificatoria dei Terreni: area non idonea (art. 10.1. NT).
 - Sistema Ambientale e PaesaggisticoI mappali non sono interessati
- Il Paesaggio Urbano
 - Città consolidata e città pubblica
 - Zona D3/1 - Zona Agroindustriale (art. 55 NTO);
 - Città della trasformazione
 - Zona di riqualificazione urbanistica e riordino ambientale soggetta a piano particolareggiato (art. 70 NTO);
 - Sistema della mobilitàI mappali non sono interessati

2.1.11. Legge Regionale n.3 del 2000

Relativamente all'ubicazione dell'impianto di smaltimento è stata verificata la compatibilità rispetto la Legge Regionale in "Nuove Norme in materia di gestione dei rifiuti", in particolare l'art. 21 "Requisiti tecnici ed ubicazione degli impianti":

"(...) 1. Nella progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti devono essere utilizzati i migliori ritrovati della tecnica idonei al conseguimento degli obiettivi della massima tutela della salute degli abitanti e di progressiva riduzione dell'impatto ambientale derivante dai rifiuti. A tal fine la Giunta regionale, con proprie deliberazioni emana ed aggiorna direttive sui requisiti che debbono essere accertati in sede di approvazione dei progetti e di rinnovo delle autorizzazioni, in relazione alla sviluppo delle migliori tecnologie disponibili. Il progetto sulla base delle direttive della Giunta regionale, individuerà le soluzioni economicamente praticabili.

2. I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti sono ubicati di norma, nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici.

3. Quanto previsto al comma 2 non si applica:

a) alle discariche ed agli impianti di compostaggio, che vanno localizzati in zone territoriali omogenee di tipo E o F; (...)."

Il SIA riferisce che al momento della presentazione del progetto, 22 Ottobre 2008, l'area era classificata nel previgente Piano Regolatore generale del Comune di Roverchiara: zona E- agricola. Oggi, secondo il Piano degli interventi attualmente in vigore, la zona urbanistica dell'area interessata dall'intervento è classificata "F". L'intervento proposto risulta quindi coerente con quanto previsto dall'art. 21 della L.R. 3/2000.

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Quanto di seguito riportato deriva dall'analisi della documentazione depositata agli atti dal Proponente sia in prima istanza che in seguito, come integrazione spontanea chiarificatoria.

2.2.1 Presentazione

Obiettivo del progetto è il recupero delle ex cave ubicate nel territorio meridionale del Comune di Roverchiara mediante la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi rappresentati unicamente da *materiali da costruzione contenenti amianto (Codice CER 17.06.05)*, sottoposto a processo di trattamento di incapsulamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 248 del 29/07/2004, e con valori conformi a quanto di seguito riportato:

Contenuto di amianto (% in peso)	≤ 30
Densità apparente (g/cm ³)	> 2
Densità relativa (%)	> 50
Indice di rilascio	< 0,6



Inquadramento generale dell'area

Il sito si colloca nella zona Sud del comune di Roverchiara, in un territorio a vocazione sostanzialmente agricola compreso fra gli abitati di San Pietro di Morubio, Roverchiaretta, Angiari ed il fiume Adige. L'area individuata per la realizzazione della discarica coincide con il sedime di un'ex cava, ormai abbandonata da parecchi anni, e parzialmente rinaturalizzata. Sono ancora evidenti 15 bacini di cava, profondi non più di 2 m dal circostante piano campagna, ora parzialmente riempiti con acque piovane e di infiltrazione laterale, per lo più stagnanti.

La superficie di discarica avrà un'estensione di circa 88.200 m², l'area servizi interesserà 9.500 m² mentre la viabilità di accesso coprirà una superficie di circa 1.300 m².

Dal punto di vista catastale i mappali interessati dal progetto sono identificati come segue: Comune di Roverchiara, Foglio 17, mapp. 16, 17, 33, 40, 41 per quanto riguarda l'area della discarica, mapp. 85, 98 e 86 parte per l'area servizi e la viabilità d'accesso, tutti in disponibilità della Ditta NEC S.r.l. in funzione di un contratto con la Società Me.Ca., proprietaria degli stessi.

2.2.2 Stato di fatto

Il sito è accessibile da Nord, da Via Fossa, tramite una stradina vicinale in terra battuta.

L'area in oggetto presenta il piano campagna sostanzialmente pianeggiante con quote comprese fra i 15 ÷ 16 m s.l.m.; in passato essa fu oggetto di escavazioni a fini estrattivi e quindi, esaurita l'attività di cava, gli invasi residuali (in numero di 15) furono adattati, solo per alcuni anni, ad uso allevamento ittico.

L'area, oggi in forte stato di abbandono, è circoscritta da una recinzione in rete metallica parzialmente danneggiata in alcuni punti ed invasa da una vegetazione incolta ed incontrollata, rappresentata essenzialmente da rovi, sterpaglie, arbusti (sanguinella) ed alberi ad alto fusto (per lo più pioppi), relitti di quelli una volta piantati in duplici filari lungo le sponde di separazione delle vasche. I vecchi bacini di cava, a forma rettangolare e disposizione regolare, sono tutt'ora evidenti e parzialmente pieni d'acqua. Il livello dell'acqua è stato rilevato a quota 14,75 m s.l.m. ed ha permesso di determinare, assieme al rilievo batimetrico del fondo, l'attuale volume di invaso che è pari a circa 39.000 m³.

Al centro dell'area è presente una costruzione in mattoni, originariamente utilizzata come deposito attrezzi e punto di raccolta del pescato, oggi parzialmente crollata e comunque in precarie condizioni di stabilità.

La presenza di rifiuti abbandonati e l'avanzato stato di degrado del sito in esame, in concomitanza con la presenza nelle immediate vicinanze di terreni coltivati a seminativo, favoriscono il proliferare di ratti ed altri roditori in genere, nonché di varie specie di insetti.

2.2.3 Stato di progetto

La realizzazione e gestione della discarica in oggetto procederà secondo le seguenti fasi temporali:

- a) *Preparazione preliminare*: sistemazione della viabilità di accesso e dell'area servizi, disboscamento preliminare ed asporto dei materiali/rifiuti abbandonati, realizzazione della recinzione perimetrale, realizzazione dei piezometri di monitoraggio della falda, realizzazione del rilevato di contenimento, realizzazione del diaframma perimetrale, posa delle reti tecnologiche, realizzazione della viabilità perimetrale, apprestamento della vasca di laminazione, sistemazione delle aree verdi e piantumazione delle essenze arboree ed arbustive;
- b) *Opere accessorie*: sistemazione della pesa, dei serbatoi di raccolta del percolato con relativo bacino di contenimento, del sistema di lavaggio ruote e della cartellonistica e segnaletica stradale;
- c) *Realizzazione del bacino di discarica per lotti successivi*: prosciugamento dei bacini di cava, escavazione e predisposizione del bacino di discarica;
- d) *Completamento dell'area servizi*: sistemazione e posa dell'edificio ufficio, dell'edificio spogliatoio e servizi operatori e realizzazione del sistema di smaltimento delle acque di scarico degli edifici;
- e) *Conferimento dei rifiuti*;
- f) *Sistemazione finale e ripristino paesaggistico*.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**Nuova viabilità di accesso ed area servizi

L'impianto di discarica sarà collegato direttamente alla Strada Provinciale n. 45 di Bonacina grazie alla realizzazione di una nuova viabilità di accesso, della larghezza di circa 5 m, attraversando un appezzamento a destinazione agricola, ma incolto, e l'area di pertinenza di un impianto agroindustriale, sui quali la Ditta ha una servitù di passaggio. L'innesto sulla S.P. 45 avverrà in corrispondenza dell'ingresso ovest della ditta agroindustriale e l'intero tratto sarà ripavimentato con un manto bituminoso. Dall'area di proprietà dell'agroindustria fino al raggiungimento della discarica, la nuova viabilità sarà realizzata con uno spessore rullato e compattato di misto ghiaioso o frantumato riciclato, riprofilando anche l'esistente fossato di confine per avere una larghezza minima di 5 m. L'intervento sul fossato riguarderà lo spostamento del ciglio superiore di qualche decimetro verso l'esterno dell'impianto; nel contempo si procederà alla sua pulizia ed alla potatura delle piante in modo da garantirne la sezione libera sul nuovo tragitto.

Il fondo agricolo immediatamente a nord del futuro bacino di discarica, avente una superficie complessiva di circa 9.500 m², una volta epurato della fitta vegetazione, sarà apprestato e destinato ad area servizi ove saranno ospitati:

- la pesa automezzi,
- l'edificio uffici,
- gli spogliatoi dotati di area incontaminata, locale doccia e locale decontaminazione dove gli operai possono togliersi gli abiti da lavoro e provvedere alla loro bagnatura e locale depolveratura,
- i parcheggi per il personale addetto alla discarica.

L'accesso all'area servizi e all'area dove verrà realizzato il bacino di discarica sarà precluso ai non addetti ai lavori dalla presenza della nuova recinzione perimetrale realizzata in rete metallica di altezza non inferiore ai 2 m e con tratto superiore antiscavalco inclinato verso l'esterno. Lungo il percorso di accesso all'area di discarica saranno presenti n. 3 cancelli posti rispettivamente: "Cancello 1" sulla nuova viabilità, presso l'azienda agroindustriale, "Cancello 2" permetterà l'accesso all'area servizi; "Cancello 3" tra l'area servizi ed il bacino di discarica.

In prossimità del bacino di discarica, oltrepassato il cancello 3, verrà realizzata la piazzola di lavaggio gomme, per i mezzi in uscita. Essa sarà dotata di un sistema di trattamento e riciclo delle acque costituito da una vasca di accumulo e sedimentazione (capacità di 4,5 m³), sistema disoleatore con potenzialità di trattamento di circa 2 litri/sec formato da vano di disoleazione gravimetrica e vano di filtrazione con filtro a coalescenza, e vasca di accumulo per il riciclo di circa 4,2 m³.

All'estremità sud-est della proprietà, in prossimità del bacino di cava n. 15, verranno installati n. 3 serbatoi di raccolta del percolato (ognuno per una capacità di 50 m³) con relativo bacino di contenimento in cemento armato con capacità di contenimento di circa 92 m³.

Apprestamento del bacino di discarica

Una volta ripulita dalla vegetazione, tutta l'area sarà regolarizzata e, attorno al futuro bacino di discarica, verrà realizzato un rilevato di contenimento con funzione di protezione da ingressioni di acque superficiali dalle aree esterne verso l'area di discarica con un dislivello, rispetto al piano campagna esterno (che si pone a circa 15 ÷ 16 m s.l.m.m.), compreso tra 1 e 1,70 m.

Tutt'attorno al perimetro della discarica, ad una quota finita compresa tra 17,5 e 17,0 m s.l.m.m., sarà realizzata la viabilità perimetrale asfaltata, della larghezza di circa 4 m che, esclusivamente in senso antiorario, verrà utilizzata dai mezzi di servizio che andranno a scaricare il rifiuto. Lungo la strada, nel lato interno verso il bacino di discarica, sarà realizzata una canaletta in c.a. per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche. Tali acque confluiranno al bacino di laminazione che sarà realizzato dove ora si trova la vasca n. 15, sul lato sud-est della proprietà.


Lungo il perimetro del futuro bacino di discarica sarà realizzato un diaframma perimetrale in cemento-bentonite dello spessore di 60 cm, spinto fino ad una quota assoluta di circa +7 m s.l.m.m. che si andrà ad intestare sullo strato a bassa permeabilità posto fra -4 e -9 m dal p.c.. Tale barriera garantirà il confinamento idraulico laterale della discarica rispetto alla falda freatica superficiale.

La realizzazione del bacino di discarica avverrà per settori successivi (in numero di cinque) e sarà preceduta da una fase di prosciugamento delle vasche eseguita anch'essa per lotti successivi. Per consentire la completa separazione idraulica dei settori ed evitare eventuali venute d'acqua durante le operazioni di scavo, i progettisti



ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015

hanno previsto di separare i 5 settori con palancole provvisorie, spinte fino alla stessa profondità del diaframma plastico.



Lo scavo del bacino di discarica sarà eseguito fino alla quota minima di +12,0 m s.l.m.m.. Per garantire il fondo asciutto nel periodo necessario alla realizzazione della barriera di fondo, il prosciugamento sarà spinto un metro al di sotto della quota minima di imposta dello strato di impermeabilizzazione. Il quantitativo di terreno da asportare per la realizzazione del bacino di discarica è stimato in circa 250.000 m³

Prosciugamento delle vasche di cava e realizzazione del bacino discarica

I progettisti hanno stimato la quantità di acqua presente nelle 14 vasche residuali dall'attività di cava in circa 38.900 m³. A questi va aggiunta quella intrisa nel terreno da movimentare che, data una porosità media di circa 0,20 è stata stimata ammontare complessivamente a circa 50.000 m³.

Lo svuotamento delle vasche è previsto sia realizzato mediante un sistema di pompe e well-point con una portata massima di emungimento di 40 m³/ora (pari a 11 l/sec). Le acque prodotte dalle operazioni di prosciugamento saranno sversate nella canaletta perimetrale, avviate alla vasca di laminazione e quindi scaricate nel fossato posto a sud dell'area di intervento.

L'ultimo settore che i progettisti prevedono di prosciugare è il settore 5, comprendente le vasche 1 e 2, nelle quali è stata riscontrata la presenza di acque contaminate da Alluminio (fino a 8.000 µg/l), Arsenico (23 µg/l), Ferro (10.000 µg/l), Manganese (260 µg/l), Piombo (19 µg/l), benzo(a)pirene e benzo(g,h,i)perilene (0,02 µg/l). I progettisti prevedono il filtraggio delle acque di queste due vasche prima del loro scarico in corpo idrico superficiale. L'escavazione del bacino sarà eseguita per lotti successivi avanzando sui settori prosciugati fino a raggiungere la quota minima di 12 m s.l.m.m.. Il terreno di risulta dallo scavo del bacino sarà utilizzato, una volta valutata la sua idoneità, sarà temporaneamente stoccato ed utilizzato per la ricopertura giornaliera dei rifiuti e per la ricomposizione finale.

I progettisti hanno provveduto ad eseguire una verifica statica sulla sottospinta idraulica dovuta al sollevamento del fondo nelle fasi provvisionali di scavo, dovuta alla presenza di una falda in pressione il cui tetto è ubicato a quota +7 m s.l.m.m.. Tali verifiche hanno dimostrato la piena rispondenza delle opere in progetto.

La discarica avrà le seguenti caratteristiche dimensionali:

- superficie del bacino discarica dal ciglio 73.370 m²,
- lunghezza del perimetro (diaframma) 1.400 m,
- angolo massimo delle scarpate del bacino discarica 34°,
- quota minima di fondo cava 12 m s.l.m.m.,
- pendenza del fondo compresa tra 0,5 e 1%,



ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015

- altezza massima raggiunta a discarica esaurita e chiusa (al colmo) 26 m s.l.m.m,
- pari a + 9 m dal p.c. circostante
- volume complessivo di rifiuti conferibili 492.000 m³,
- tempo previsto per la coltivazione 6 anni,
- traffico medio di camion in ingresso previsto 15 mezzi/giorno,

Il bacino sarà completamente impermeabilizzato sia sul fondo che sulle scarpate secondo la deposizione dei seguenti materiali:

Fondo discarica (partendo dal basso):

- strato di argilla con permeabilità $k \leq 10^{-9}$ m/s spessore 100 cm
- telo in HDPE spessore 2,5 mm
- strato di sabbia spessore 20 cm
- strato di ghiaia mista (max Ø 80 mm) spessore 30 cm

Sulle *scarpate* la successione è la seguente (partendo dal basso):


- strato di argilla con permeabilità $k \leq 10^{-9}$ m/s spessore 100 cm
- telo in HDPE spessore 2,5 mm
- geotessile da 300 g/m²

La continuità dell'impermeabilizzazione del fondo con le scarpate è garantita dallo strato di argilla sulle pareti e dal telo in HDPE che sarà ancorato, con il geotessile di protezione, in corrispondenza della canaletta perimetrale.

L'intero bacino di discarica sarà suddiviso in 7 lotti che verranno coltivati in maniera successiva. Essi saranno separati da argini realizzati con terreno a bassa permeabilità con base di larghezza variabile (5,00 ÷ 5,40 m), sommità di larghezza 2,00 m e altezza di 1,50 ÷ 1,82 m dal piano di posa rifiuti.

La successione relativa all'argine di separazione lotti sarà la seguente (partendo dal basso):

- strato di argilla con permeabilità $k \leq 10^{-9}$ m/s sp. 150 cm
- terreno a bassa permeabilità di sagomatura dell'argine
- telo in HDPE sp. 2,5 mm
- geotessile da 300 g/m²



**ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

pag. 24/51

La discarica, avente una capacità complessiva di 492.000 m³ di rifiuto, sarà coltivata procedendo per lotti progressivi (sette lotti) in un tempo stimato di 6 anni. Si stima quindi un conferimento medio annuo di rifiuti pari a circa 90.000 m³, corrispondente ad un numero di 15 mezzi in ingresso al giorno.

Giornalmente si provvederà alla copertura dei rifiuti conferiti con terreno derivante dagli scavi di apprestamento del bacino di discarica.

Il corpo rifiuti depositato nel bacino di discarica, una volta raggiunte le quote finali, sarà regolarizzato e baulato secondo le pendenze previste e quindi totalmente ricoperto da un pacchetto di chiusura definitiva che rispecchierà esattamente quanto previsto dalla normativa (partendo dal basso):

- strato di regolarizzazione morfologica sp. 10/20 cm
- geotessile da 300 g/m²
- strato di argilla sp. 50 cm
- geotessile da 300 g/m²
- strato di ghiaia Ø 5/25 mm sp. 50 cm
- geotessile da 300 g/m²
- strato di terreno vegetale sp. 100 cm

La successione descritta sarà integrata da una geostuoia antierosione posta lungo la prima scarpatina perimetrale, e di una tubazione inserita nello strato drenante sottostante il terreno vegetale, diretta a facilitare il deflusso delle acque d'infiltrazione nella canaletta perimetrale.

L'intera superficie dell'area di discarica sarà quindi oggetto di inerbimento con copertura erbacea, sostituita nel tempo da una vegetazione spontanea, mentre tutte le aree non interessate dal corpo dei rifiuti (area servizio, viabilità perimetrale, etc.) saranno ripristinate a verde con piantumazione anche di essenze cespugliose ed arboree

Percolato

Al fondo di ogni lotto sarà data una pendenza adeguata a favorire la raccolta del percolato verso i rispettivi pozzi di raccolta (complessivamente 7), posati lungo la scarpata di ogni lotto in corrispondenza del punto più depresso.

Per favorire l'intercettazione ed il recapito del percolato verso i pozzi di raccolta, sul fondo di ogni lotto verranno stese delle tubazioni in HDPE fessurate Ø 160/120 disposte a spina di pesce.

I pozzi di raccolta del percolato, Ø 800 mm, saranno di tipo inclinato, appoggiati sulla scarpata e realizzati in HDPE. Il fondo del pozzo sarà dotato di foro d'innesto della tubazione di arrivo della rete di drenaggio. All'interno del pozzo sarà posta una pompa sommergibile autoaddecente dotata di carrello e segnalatore di livello. Il liquido raccolto sarà immesso nella tubazione interrata perimetrale al bacino di discarica che lo convoglierà direttamente alle cisterne di stoccaggio poste in adiacenza alla vasca di laminazione sul lato sud-est della proprietà e periodicamente smaltito come rifiuto presso impianti di trattamento esterni debitamente autorizzati.

Sistemazione idraulica e gestione acque

Le acque meteoriche che sgorgano dalla superficie della discarica saranno raccolte nella canaletta perimetrale in c.a. (sezione ovoidale con larghezza interna 1,2 m e profondità 0,9 m – sezione liquida pari a circa 0,8 m²) ed avviate in una vasca di laminazione posta nell'angolo sud-est della discarica avente capacità di 1.340 m³. Da qui verranno poi scaricate con portata non superiore a 70 l/sec nel corpo idrico superficiale che scorre lungo il lato est dell'area di proprietà. I progettisti hanno provveduto a dimensionare il bacino di laminazione in maniera tale da rispettare il principio di invarianza idraulica dell'intera superficie interessata dalle opere di progetto secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1322 del 10/05/2006).

Le acque di scarico degli uffici e degli spogliatoi presenti nell'area servizi, saranno avviate ad un sistema comune di tipo chiuso ed a svuotamento periodico, dimensionato per 6 abitanti equivalenti, così rappresentabile:
Acque grigie (lavelli) → pozzetto con sifone tipo Firenze → degrassatore → vasca di accumulo
Acque nere (W.C.) → pozzetto con sifone tipo Firenze → vasca IMHOFF → vasca di accumulo

Piezometri di monitoraggio della falda

Nell'area di studio la falda ha uno scorrimento con direzione Nord/Ovest – Sud/Est.

Durante le fasi di apprestamento della discarica, attorno al perimetro del bacino, saranno realizzate ulteriori 8 coppie di piezometri in HDPE per il monitoraggio della falda superficiale e della falda profonda: tre coppie



ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015

pag. 25/51

(MS1÷MS3 e MP1÷MP3) saranno collocate a monte lungo il lato nord, e 5 coppie (VS1÷VS5 e VP1÷VP5) lungo i lati sud, est ed ovest.

Il tratto filtrante dei piezometri superficiali sarà posto tra -1 ÷ -5 m dal p.c., mentre quello dei piezometri profondi sarà posto alla profondità di -5 ÷ -15 m dal p.c.

Flusso di mezzi

Ai mezzi che trasportano i rifiuti, calcolati in circa 15 mezzi/giorno per un conferimento annuo pari a 90.000 m³, si devono aggiungere i viaggi dei mezzi che trasportano percolato o materie prime per la realizzazione dei lotti. Pertanto è prevedibile un flusso medio di 20 mezzi in ingresso e 20 mezzi in uscita che, sulle otto ore lavorative, comporta una media di 3 ingressi e 3 uscite ora.

2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Con il Quadro di Riferimento Ambientale gli estensori del SIA hanno prima di tutto analizzato e documentato i livelli di qualità preesistenti all'intervento proposto per ciascuna componente ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto per poi poter valutare gli impatti indotti dall'opera sul sistema ambientale.

I progettisti hanno preso in considerazione le principali componenti ambientali potenzialmente soggette ad impatto ed in particolare:

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Biosfera: Flora, Fauna, Paesaggio ed Ecosistemi
- Salute pubblica e benessere
- Viabilità e traffico
- Rumore e vibrazioni.

ATMOSFERA

Caratterizzazione meteo-climatica

L'impianto oggetto del presente studio si trova nella regione climatica Padano-Veneta caratterizzata da un clima "continentale" con una notevole escursione termica e piovosità prevalentemente concentrata nei periodi primaverile ed autunnale. Per la determinazione delle caratteristiche meteo climatiche dell'area i progettisti hanno fatto riferimento ai dati raccolti dalla Stazione di Roverchiara (dati ARPAV).

Le temperature medie mensili registrate nel periodo 1992-2006 indicano un andamento della temperatura media annua pari a 12,9°C. Gennaio risulta essere il mese più freddo con una temperatura media intorno ai 2°C, mentre luglio è quello più caldo con un valore medio di 23,2 °C. Per quanto riguarda le precipitazioni, i valori medi più alti si riscontrano nei mesi di settembre ed ottobre (circa 87 mm/mese) ed in quelli di aprile-maggio (74 mm/mese). I mesi invernali sono i più secchi con minimi in gennaio, febbraio e marzo (circa 30 mm/mese).

La direzione prevalente del vento è da Nord-Est, mentre quella secondaria da Est-Nord-Est. La velocità media dei venti è di 1,41 m/s e la percentuale dei periodi di calma (<0,5 m/s) è pari al 18%.

Per quanto attiene alla qualità dell'aria, il comune di Roverchiara è classificato dal Pian Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera in "Zona C", ovvero zona non critica, in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori al valore limite e sono tali da non comportare rischio di superamento. L'area in esame si colloca in un territorio agricolo, nella fascia compresa tra la SS n. 434 Verona-Legnano e la SP n. 44 del Bussè; non sono presenti nei dintorni complessi produttivi che possono generare emissioni particolari o significative. I fattori che maggiormente condizionano la qualità dell'atmosfera nell'area di studio sono riconducibili alle emissioni gassose polverose e rumorose prodotte dal traffico veicolare lungo le strade principali e le emissioni gassose e polverose dovute alle pratiche agricole.

Le attività dell'impianto che possono dare luogo ad emissioni in atmosfera sono legate essenzialmente a:

- movimentazione di mezzi di cantiere (gas di scarico, rumore e risollevarmento polveri)
- movimentazione terra per la realizzazione del bacino di discarica, le coperture provvisorie giornaliere e la realizzazione del capping finale (aerodispersione di polveri)
- traffico dei mezzi pesanti per il conferimento dei rifiuti alla discarica (gas di scarico, rumore e risollevarmento polveri).

**ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

pag. 26/51

La movimentazione dei rifiuti all'interno dell'area di discarica non genererà polveri. Tutti i rifiuti contenenti amianto, infatti, sono strettamente governati da norme che ne impongono l'imballaggio ed il trattamento (effettuato nel luogo della bonifica) tramite prodotti incapsulanti per evitare qualsiasi rischio di aerodispersione di fibre libere in ambiente. Dal momento che la discarica è dedicata ad un monorifiuto rappresentato da materiali da costruzione contenenti amianto in matrice cementizia, materiale assolutamente non putrescibile, non vi potrà essere produzione e dispersione di biogas.

Per la mitigazione dell'impatto dovuto alla dispersione di polveri verso l'esterno dell'area di proprietà i progettisti hanno previsto la realizzazione di una barriera vegetale tramite piantumazione di alberi ad alto fusto lungo tutto il perimetro dell'impianto. L'impatto determinato dalla realizzazione dell'opera in progetto sulla componente atmosfera è stato stimato complessivamente negativo, poco significativo e temporaneo.

AMBIENTE IDRICO**Acque superficiali**

Il territorio in esame ricade all'interno del bacino interregionale Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, oggetto, in passato, di numerosi interventi finalizzati alla risoluzione di problemi idraulici. La rete idrografica del bacino risulta quindi, in gran parte, costituita da corsi d'acqua artificiali e solo in misura minore da alvei naturali, fra cui i più prossimi ed importanti sono il fiume Adige, il Bussè ed il fiume Menago.

Per quanto riguarda la qualità delle acque superficiali, la maggior parte dei fiumi monitorati dall'ARPAV ha mostrato un livello di inquinamento basso, a meno del fiume Togna ed alcuni corsi d'acqua del Sud-Est veronese che hanno evidenziato alti valori di inquinamento.

In particolare l'area delle ex-cave si sviluppa fra il fiume Bussè ad Est e lo scolo Nichesola ad Ovest. Il sito d'intervento è delimitato in ogni lato da scoli che si immettono, dopo tragitti più o meno articolati, nel canale Nichelosa, affluente del naviglio Bussè, che termina il suo corso nel Canalbianco. Nel marzo 2007 i progettisti hanno provveduto ad analizzare dei campioni d'acqua dal fossato che percorre il lato est della proprietà in 3 punti differenti (monte, medio e valle) che hanno evidenziato il pieno rispetto dei limiti previsti per l'emissione in acque superficiali (tab. 3 di allegato 5, parte 3^a del D.Lgs. 152/06).

Nel maggio 2007 sono state anche campionate le acque stagnanti contenute nelle 14 vasche di cava interessate dall'intervento, confrontando i risultati sia con i limiti di tabella 3 di all. 5 parte 4^a del D.Lgs. 152/06, che con la tabella 2 "acque sotterranee" dell'all.5 al titolo V^o, parte 4^a del D.Lgs. 152/06. Soprattutto nelle vasche 1 e 2 si sono riscontrate elevate concentrazioni di Alluminio (fino a 8.000 µg/l), Arsenico (23 µg/l), Ferro (10.000 µg/l), Manganese (260 µg/l), Piombo (19 µg/l), benzo(a)pirene e benzo(g,h,i)perilene (0,02 µg/l). I progettisti prevedono quindi, prima dello scarico delle acque derivanti da questi due bacini nel corpo idrico superficiale, di sottoporle a filtraggio.

Le acque degli altri bacini risultano invece compatibili con lo scarico diretto in corpo idrico superficiale.

I progettisti sottolineano che l'area in questione non è soggetta ad alcun vincolo idrogeologico essendo classificata a Vulnerabilità idrogeologica bassa.

Dal momento che:

- il bacino di discarica sarà isolato dal sistema idrico superficiale locale grazie alla realizzazione di un rilevato ed una canaletta perimetrale,
 - una volta completata la copertura finale il sistema di gestione delle acque meteoriche è stato dimensionato in relazione ai massimi eventi piovosi, garantendo il completo controllo delle acque superficiali,
- l'impatto sulla componente ambientale Acque superficiali risulta essere nullo.

Acque sotterranee

Il territorio di Roverchiara, ove è localizzata l'area di studio, si trova a valle della linea delle risorgive, dalla quale hanno origine i vari sistemi idrogeologici della media e bassa pianura veronese, all'interno del sistema del Fiume Menago, in un territorio caratterizzato da un acquifero multi strato con più falde indipendenti separate da livelli argillosi a scarsa permeabilità, talvolta anche di notevole potenza.

Per la verifica dello stato di fatto dell'area delle ex cave sono state eseguite più indagini di tipo diretto (esecuzione di carotaggi e prove penetrometriche) che indiretto (tramite tomografia elettrica e misure di conducibilità elettrica sulle acque della falda superficiale e della falda confinata). Da ciò se ne deduce che entro i primi 20 m dell'area indagata sono chiaramente individuabili 2 acquiferi sabbiosi fra 0 e 4 m circa dal p.c. (falda freatica) e tra 9-10 e 20-22 m sotto il p.c., separati tra loro da un orizzonte argilloso limoso dello spessore di circa 5 m.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

Dall'analisi dei dati freaticometrici di piezometri presenti sull'area (8 profondi e 8 superficiali) risulta che la falda freatica superficiale presenta una soggiacenza di circa un metro rispetto al piano campagna ed una mobilità estremamente ridotta, quasi stagnante, stimata in circa 3 m/anno, con una direzione di massima NO-SE.

La falda in pressione, contenuta nell'acquifero posto tra -9 e -20 m dal p.c., risulta avere una superficie piezometrica di poco al di sotto del piano campagna. La direzione di deflusso è NO-SE con velocità effettiva pari a 21,5 m/anno e gradiente idraulico dello 0,75‰. I due acquiferi sabbiosi risultano nettamente separati da un orizzonte limoso-argilloso continuo il cui spessore varia tra 5 e 7 m, con permeabilità dell'ordine di 10^{-9} – 10^{-10} m/s.

Dalle analisi eseguite sulle acque sotterranee prelevate dai piezometri superficiali e profondi presenti nell'area di studio hanno evidenziato per la falda superficiale il superamento dei limiti della tabella 2 del D.Lgs. 152/06 per i parametri Arsenico, Ferro e Manganese. Per la falda profonda è stato rilevato il superamento dei limiti di legge per il Manganese (elemento caratteristico dei terreni dell'area di studio) e un lieve superamento del Ferro.

I progettisti hanno provveduto ad eseguire uno studio sull'uso potabile delle acque sotterranee entro un raggio di circa un Km dalle ex cave dal quale risulta che le abitazioni esistenti sono poste 300 m a Nord, 500 e 1.500 m a Sud rispetto al perimetro dell'area di studio, in posizione comunque defilata rispetto alla direzione di deflusso della falda. Si sottolinea comunque che il consorzio acquedottistico competente per territorio, "Acque Veronesi", ha già predisposto le condutture principali per rifornire l'intera zona.

Il pozzo di approvvigionamento pubblico più vicino è posto a più di 5 Km verso Sud-Est dal sito d'intervento, nel comune di Legnago, in sinistra Adige.

Oltre alla normale impermeabilizzazione dell'intero catino di discarica secondo quanto previsto dalla vigente normativa, i progettisti prevedono di realizzare anche un setto impermeabile perimetrale in cemento-bentonite, spinto fino alla profondità di circa -9 m dal piano campagna (+7 m di quota assoluta s.l.m.m.) che si immergerà nello strato a bassa permeabilità che rappresenta il tetto del secondo acquifero. Esso avrà lo scopo di isolare completamente il bacino di discarica dal primo acquifero freatico in maniera tale che non possa in alcun caso esservi contaminazione dovuta all'infiltrazione nella falda superficiale di acque che siano venute in contatto con rifiuti. Ad ulteriore protezione e sicurezza nei confronti della falda freatica, il gestore si impegna a:

- mantenere pulita la viabilità interna alla proprietà,
- asportare il percolato che si raccoglie sul fondo della discarica stoccandolo provvisoriamente in serbatoi fuori terra e quindi smaltendolo periodicamente presso impianti appositamente autorizzati.

Le opere di impermeabilizzazione del bacino di discarica e lo svuotamento dall'acqua, anche fortemente contaminata (bacini 1 e 2) contenuta nelle vasche residuali dalle attività di cava, nonché la pulizia e smaltimento dei rifiuti abbandonati ora presenti sul sito, comporteranno un generale miglioramento delle condizioni del sito con un netto miglioramento della possibilità di infiltrazione di acque e trascinarsi di sostanze contaminanti dalla superficie verso le acque sotterranee.

Nell'attuazione del progetto è previsto anche un monitoraggio periodico della qualità delle acque di falda che si protrarrà anche dopo la cessazione del conferimento dei rifiuti in discarica e la sua ricomposizione finale.

Alla luce di quanto sopra esposto l'impatto dell'opera in progetto sulla componente ambientale acque sotterranee è valutata nulla.

LITOSFERA - SUOLO E SOTTOSUOLO

L'area di studio si colloca nella bassa pianura Veronese, al passaggio fra il dosso del Fiume Adige, dove si trovano suoli poco differenziati, molto profondi, a tessitura medio grossolana, e l'area depressa delle valli veronesi con suoli idromorfi a tessitura fine con un notevole accumulo di sostanza organica in superficie. La quota media ci si colloca l'area ove verrà realizzata la discarica è pari a 16 m s.l.m.m.. L'attività antropica ha completamente obliterato le morfologie geografiche e paesaggistiche naturali: infatti, la bassa pianura veronese, grazie alla fertilità del suolo, è da moltissimo tempo sede di pratiche agricole intensive.

L'analisi a livello locale ha evidenziato che il substrato sul quale poggia l'orizzonte unifero è di carattere prevalentemente sabbioso. Il territorio è sostanzialmente dedicato all'agricoltura; nell'intorno dell'area di studio vi sono coltivazioni a seminativo e a pioppeto. L'attività estrattiva che si è svolta in passato sul sito ha comportato, in corrispondenza delle cave, l'asporto totale del terreno vegetale e la conseguente perdita della potenzialità agricola.

Le numerose prove penetrometriche e carotaggi eseguiti sull'area d'interesse hanno evidenziato che la stratigrafia locale è così descrivibile:

**ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

pag. 28/51

0 ÷ -4 m dal p.c. livello sabbioso superficiale con granulometrie estremamente eterogenee che vanno dalle sabbie medio-grosse a sabbie fini-limose e limi sabbiosi, sede di un acquifero sub-superficiale a carattere freatico

-4 ÷ -9 m dal p.c. strato a bassa permeabilità dello spessore medio di circa 5 m, costituito da livelli di limi e argille, intercalati da rari livelli di limi sabbiosi con piccole lenti di sabbia fine limosa,

-9/10 ÷ -21 m dal p.c. banco di sabbie medio-grosse con frazioni ghiaiose nella parte inferiore; tale strato è sede dell'acquifero in pressione.

L'attuazione dell'opera in progetto comporterà sicuramente un mutamento della situazione attuale e, se da una parte verrà indotto un impatto negativo con l'asporto di una porzione di suolo superficiale con buone caratteristiche umifere (porzione di terreno superficiale nell'area del bacino di discarica), dall'altra si avrà un miglioramento in fase di post chiusura quando verrà riportato uno strato di 1 m di terreno vegetale fertile per la ricomposizione finale dell'area di discarica.

Dal momento che il progetto prevede l'isolamento completo del corpo rifiuti dal sistema geologico ed idrogeologico circostante, l'impatto su questa componente ambientale è stato valutato complessivamente poco significativo.

BIOSFERA: FLORA, FAUNA, PAESAGGIO ED ECOSISTEMI

Il progetto in esame si colloca in un territorio dominato da diffusi sistemi urbani (centri abitati, aree artigianali e commerciali) e da sistemi agricoli di tipo intensivo, costituiti essenzialmente da seminativi a mais, frumento, frutteti e pioppeti. Molto frequenti sono i nuclei di vegetazione esotica (Robinia pseudoacacia, Platanus acerifolia), talvolta a carattere invasivo. All'interno del perimetro dell'area di studio sono individuabili filari di pioppeti ormai inselvaticiti ed una fitta vegetazione spontanea di tipo arbustivo.

Per quanto riguarda la fauna, le specie potenzialmente presenti possono essere riconducibili a quelle normalmente diffuse negli agroecosistemi della pianura veneta con possibilità di maggiore sviluppo degli habitat per l'avifauna stanziale e di passo. L'area delle ex cave è anche potenziale sito di insediamento di anfibi e rettili quali Rana lateste, lucertola muraiola, orbettino e biacco. Le vasche di cava, una volta utilizzate anche come bacini da pesca, possono essere popolate anche da alcune specie ittiche non autoctone.

La realizzazione dell'opera in progetto andrà sicuramente ad alterare i delicati equilibri di rinaturalizzazione che si sono lentamente ristabiliti durante questo periodo di inattività antropica, ma ciò vale esclusivamente per il sito di interesse. Il maggior disturbo può essere imputato a carico della fauna che, però, può facilmente rifugiarsi in aree contermini, per poi ripopolare l'area d'intervento una volta terminati i conferimenti e realizzata la ricomposizione ambientale prevista in progetto.

L'impatto sulla componente biosfera in generale è quindi valutato complessivamente trascurabile.

SALUTE PUBBLICA E BENESSERE

Sulla base dei dati del censimento del 2001 risulta che nel territorio comunale di Roverchiara risiedevano poco più di 2.600 abitanti equamente distribuiti fra maschi e femmine, con un progressivo aumento percentuale dei soggetti con più di 65 anni rispetto a quelli di età inferiore ai 15 anni.

Le cause di morte della popolazione residente nella zona di studio rispecchiano i dati provinciali.

L'economia del paese si fonda essenzialmente sull'agricoltura (tabacco, bietole, ortaggi, frutteti, riso, etc); si trovano anche alcune fornaci di laterizi e relativamente numerosi sono anche i laboratori legati alla manifattura dei mobili.

Sia le attività legate alla gestione della discarica, che quelle di cantiere per il suo apprestamento, per quanto riguarda la componente in esame, possono essere causa di formazione di emissioni rumorose e polverose che però, data la presenza di una barriera arborea perimetrale, non potranno diffondersi significativamente nell'ambiente esterno ed influire sulla salute della popolazione locale. Per quanto riguarda le maestranze e gli addetti che opereranno all'interno dell'area di discarica, questi saranno soggetti alla normativa in materia di salute dei lavoratori e quindi debitamente informati di tutti i possibili rischi e pericoli presenti ed obbligati all'adozione di opportune misure di protezione.

Le ricerche e le analisi effettuate hanno verificato l'assenza di pozzi acquedottistici ad uso potabile prossimi ed a valle dell'impianto rispetto alla direzione del flusso di falda.

L'impatto sulla componente salute pubblica e benessere è quindi valutato complessivamente trascurabile.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

L'attuazione di quanto in progetto determinerà un lieve miglioramento della situazione economica grazie alla richiesta di materiali e servizi.

VIABILITÀ E TRAFFICO

Il territorio sul quale si svilupperà il progetto in esame si presenta come un'area originariamente quasi esclusivamente a destinazione rurale ed agricola che, soprattutto dagli anni '70 in poi ha visto un progressivo aumento del sistema insediativo soprattutto lungo le principali vie di comunicazione. La struttura insediativa del territorio è caratterizzata dalla presenza dei tre insediamenti abitativi di San Pietro in Morubio, Angiari e di Roverchiara.

Le principali arterie che attraversano ed intersecano l'area di studio sono rappresentate dalla S.S. 434 "Transpolesana" che collega Verona a Rovigo, la S.P. 44 del Bussè che collega Roverchiara, Angiari e Legnago, la S.P. 45 "di Bonacina" che collega Roverchiara a Cerea e S. Pietro in Morubio, la S.S. 10 "Padana inferiore" che attraversa da Ovest ad Est la bassa pianura padana e la S.S. 12 dell'Abetone e del Brennero. L'intensità del traffico sulle strade principali è media, con picchi in corrispondenza dell'apertura e chiusura delle attività lavorative.

La viabilità secondaria è rappresentata da una rete di strade asfaltate e non che collegano le abitazioni sparse dislocate sul territorio e presenta un traffico legato alle attività locali ed alle esigenze dei residenti.

Il percorso utilizzato dai mezzi di trasporto prevede l'utilizzo di grandi vie di comunicazione come la Strada Statale n. 434 Verona – Legnago, definita anche Superstrada Transpolesana, e l'inserimento nella Strada Provinciale n. 45 "di Bonacina fino a raggiungere l'accesso dell'impianto.

La realizzazione di quanto in progetto determinerà un traffico medio in fase di cantiere stimato in circa 5 passaggi/giorno, mentre in fase di attività della discarica, assommando i mezzi che arriveranno per il conferimento dei rifiuti a quelli necessari per il rifornimento di materie prime e l'allontanamento percolato, il numero di passaggi sarà pari a 20 per direzione (mediamente 3 ingressi e 3 uscite al giorno). Tale incremento di traffico rispetto all'attuale risulta essere trascurabile.

RUMORE E VIBRAZIONI

L'area in oggetto è classificata dal punto di vista della zonizzazione acustica in classe III "Area di tipo misto", con limiti assoluti di immissione di 60dB(A) nel periodo diurno e 50 dB(A) nel periodo notturno.

In ambito locale le principali emissioni sonore sono dovute al traffico sulla rete viaria comunale provinciale e statale. Le due direttrici viarie principali, sorgenti sia di rumore che di vibrazioni, sono rappresentate dalla SP n. 44 del Bussè (ubicata circa 700 m ad Est) e la SS Verona-Legnago (ubicata circa 740 m ad Ovest del sito di interesse). Le zone agricole come quella ove si inserisce l'area di intervento, inoltre, sono normalmente interessate da emissioni rumorose e vibrazioni connesse all'utilizzo di mezzi agricoli nei campi e lungo la viabilità secondaria. Gli estensori del SIA hanno provveduto ad effettuare una misurazione del livello di pressione acustica ora presente nell'area di progetto ed uno studio previsionale sul livello acustico atteso in seguito alla realizzazione della discarica. Le maggiori emissioni sonore saranno determinate dalla movimentazione dei mezzi d'opera per il conferimento dei rifiuti nel bacino di discarica. Rispetto ad una discarica tradizionale, quella in esame, dedicata esclusivamente a rifiuti contenenti amianto, per legge non prevede la compattazione del materiale e quindi è estremamente limitata anche la movimentazione di macchine operatrici sul corpo dei rifiuti. Comunque la diffusione delle emissioni sonore sarà limitata e mitigata dalla presenza della mascheratura arborea che il proponente prevede di impiantare già nelle prime fasi di attuazione del progetto.

L'impatto sulla componente ambientale rumore e vibrazioni è stato complessivamente valutato negativo temporaneo.

CONCLUSIONI DEL SIA

Per verificare l'impatto globale del presente progetto sull'ambiente nel SIA è stata redatta una matrice che mette in evidenza l'impatto delle azioni più significative sulle diverse componenti ambientali. Ogni impatto è stato ponderato tenendo conto, oltre che dell'importanza delle risorse, anche dell'estensione temporale e spaziale dell'impatto stesso. Il peso finale è dato dal prodotto dei pesi attribuiti rispettivamente alle risorse e alle azioni. L'analisi delle interferenze indotte dall'attivazione delle opere in progetto sulle componenti ambientali interessate, ha permesso di rilevare l'assenza di impatti negativi rilevanti.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

pag. 30/51

In linea generale i progettisti ritengono che una corretta gestione dell'impianto e dei suoi vari presidi ambientali contribuiscano in misura importante alla minimizzazione delle interferenze con un territorio che pare comunque ampiamente in grado di sopportare impatti che, come detto, si prefigurano di modesta entità.

L'analisi delle interferenze tra le componenti ambientali che caratterizzano l'area in esame e le attività di progetto non evidenziano gravi ripercussioni negative sull'ambiente. L'intervento proposto, quindi, risulta compatibile dal punto di vista ambientale.

3. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA: VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Nel quadro complessivo delle norme comunitarie a favore della conservazione della natura e della biodiversità, il Consiglio della Comunità Europea ha adottato le direttive 92/43/CEE (direttiva Habitat) e 79/409/CEE (direttiva Uccelli) attraverso cui costruire la Rete Natura 2000, ossia un sistema coordinato e coerente di aree naturali e seminaturali in cui si trovano habitat, specie animali e vegetali di interesse comunitario importanti per il mantenimento e il ripristino della biodiversità in Europa.

L'area in esame non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria né tra le zone di Protezione Speciale.

I S.I.C. e ZPS più prossimi sono:

- S.I.C. IT 3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine", lungo il percorso del fiume Adige che, nel punto più prossimo all'impianto dista circa 1,3 Km verso Est, descritto come "Tratto del Fiume Adige con presenza di ampie zone di argine ricoperte da vegetazione arbustiva idrofila e con qualche relitta zona golenale";
- S.I.C. Z.P.S. IT 3210016 "Palude del Brusà – Le Vallette", posto ad una distanza di circa 6,3 Km a Sud Ovest, descritto come "Laghi eutrofici naturali con vegetazione di tipo Hydrocharitione e Magnopotamion. Zona umida relitta tra le poche presenti nella Pianura veronese, con biotopo dominato dal magnocariceto (soprattutto a Carex elata), nonché dal canneto composto in predominanza da Phragmites australis. Qualche zona è interessata anche da tifei".

Al progetto è allegata una relazione di valutazione d'incidenza ambientale redatta seguendo le linee guida dell'allegato A della D.G.R.V. n. 3173/2006. Lo studio eseguito ha dimostrato che l'opera in esame non causa perdita di superficie nei confronti dei siti Natura 2000 più prossimi e non determina incidenze ambientali significative.

Il proponente, sulla scorta delle conclusioni contenute nello screening preliminare, ha presentato anche una dichiarazione di non necessità di attivazione della procedura per la Valutazione di Incidenza ai sensi dell'allegato A, paragrafo 3, alla DGR n. 3173 del 10/10/2006, in quanto "Non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

Tutta la documentazione è stata trasmessa dagli uffici VIA all'U.P. di Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) che con nota prot. n. 109812 del 12/03/2013 ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA, dichiarando che la domanda è stata redatta in modo conforme alla D.G.R. n. 3173/2010.

4. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

n°	Mittente	Osservazioni	Controdeduzione Commissione regionale V.I.A.
1.	Comitato Civico Roverchiara No Amianto c/o Sig. Moreno Ferrarini Prot. 79446/45/07 E. 410.01.1 del 12.02.09	1) l'area individuata ha trovato un suo equilibrio nella rinaturalizzazione e la realizzazione di una discarica determinerebbe un danno ambientale. 2) presenza di case isolate nei pressi 3) Dubbi sulla situazione idrogeologica e opportunità di realizzare una discarica in zona con prima falda affiorante	1) tenuto conto che l'attuale stato dell'area è conseguente ad un intervento antropico e successivo abbandono, il progetto proposto prevede una adeguata ricomposizione ambientale del sito. 2) le abitazioni più prossime si trovano lungo via Fossa a più di 300 m dal futuro perimetro di discarica, ben oltre i limiti previsti dalla vigente normativa per la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi 3) i presidi del progetto sono stati dimensionati al fine di isolare idraulicamente il sito dall'ambiente circostante



		<p>4) Preoccupazione, dal momento che gli operatori della discarica saranno dotati dei DPI di legge, per la possibilità di dispersione di fibre di amianto nelle campagne contermini e di conseguenza per la salute della popolazione</p> <p>5) Distruzione di identità storica (cave) e deturpamento del paesaggio</p> <p>6) aumento del traffico e conseguentemente del rumore e delle vibrazioni lungo la S.P. 45 Bonacina</p> <p>7) presenza di zone agricole destinate a colture di elevata qualità DOP e IGP che potrebbero subire danni dalla presenza della discarica</p>	<p>4) i metodi di confezionamento dei manufatti di cemento-amianto e le modalità di deposizione nelle vasche costituenti la discarica, imposti dalla legge, sono tali da rendere impossibile qualsiasi dispersione di fibre libere nell'ambiente circostante</p> <p>5) le cave sono state realizzate nella seconda metà del secolo scorso e sono in stato di abbandono da oltre 30 anni. La ricomposizione finale proposta dai progettisti prevede l'impianto di essenze arboree ed arbustive autoctone che costituiranno innanzitutto un ambiente naturale adeguato all'insediamento di specie animali sia stanziali che di passo (uccelli, mammiferi, etc.)</p> <p>6) il traffico indotto, stimato in circa 20 automezzi/giorno, è irrilevante rispetto alla capacità ed al volume di traffico della strada Provinciale n. 45 di Bonacina</p> <p>7) Nel corso delle analisi effettuate sugli impatti ipotizzabili a carico dell'attività proposta, in considerazione della localizzazione della stessa e delle modalità operative previste in fase operativa e di ricomposizione, non si sono evidenziati impatti, diretti od indiretti, che possono avere effetto su coltivazioni agricole o su marchi di origine</p>
<p>2.</p>	<p>Comitato Difesa Ambientale Isola Rizza c/o Sig. Alessandro Pistoia Prot. 80606/45/07 E. 410.01.1 del 12.02.09</p>	<p>1) Il fiume Adige pensile</p> <p>2) Stoccaggio e non discarica</p> <p>3) Dubbi sull'efficacia e l'efficienza nel tempo della copertura vegetale</p> <p>4) Pacchi di amianto come zattere</p> <p>5) Zona umida di interesse naturalistico prevista dal PRG</p> <p>6) Organismi interessanti</p> <p>7) La tutela del paesaggio</p> <p>8) Il coefficiente di sollevamento</p> <p>9) il gradiente idraulico</p>	<p>1) La pensilità del fiume Adige non rappresenta un pericolo potenziale in quanto la discarica è conterminata ad una quota pari a quella della strada provinciale che è stata imposta dalle Pubbliche Autorità. La distanza della discarica dal Fiume Adige è inoltre tale da non compromettere l'area di studio</p> <p>2) La discarica per definizione è uno stoccaggio controllato definitivo di rifiuti</p> <p>3) I controlli post operam, previsti dalla legge impongono esplicitamente la manutenzione del sito e quindi tutte le attività di irrigazione e di concimazione in modo da mantenere vitale e stabile nel tempo il manto verde apprestato</p> <p>4) A prescindere dal fatto che l'area non può essere allagata per quanto già evidenziato al precedente punto 1., si ricorda che le lastre di cemento-amianto hanno un peso specifico di oltre 2 t/m³ e quindi, in omaggio alle leggi della fisica, il loro galleggiamento è impossibile.</p> <p>5) Il PRG del 2007 non è più vigente. Per quanto attiene agli aspetti naturalistici si rinvia a quanto già scritto al precedente punto 1. dell'osservazione 1.</p> <p>6) L'avifauna riscontrabile nell'area è tipica dell'area vasta in cui si inserisce l'intervento; nella fase di cantiere questa può trovare nel prossimo intorno ambienti dove insediarsi per poi ristabilirsi nell'area dopo la ricomposizione. Pesci e rettili, al momento dello svuotamento delle vasche dovranno essere catturati per essere trasferiti in altre zone umide.</p> <p>7) Interventi come quello proposto sono esplicitamente contemplati nella legislatura europea ed italiana con dichiarazione, in caso di approvazione, di criteri di urgenza e pubblica utilità.</p> <p>8) Il coefficiente 1,2 è a norma di legge.</p> <p>9) Il valore calcolato risulta basato su dati di misura effettuati direttamente sul sito in più di una campagna d'indagine.</p>



ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015

3.	<p>Fam. De Togni Massimo Fam. De Togni Sergio Fam. De Togni Nicola Fam. De Togni Renato Prot. 79270/45/07 E. 410.01.1 del 12.02.09</p>	<p>1) il territorio sul quale si propone di realizzare la discarica è a vocazione essenzialmente agricola con colture riconosciute DOC e IGP che possono subire danni dalla presenza dell'impianto di stoccaggio in esame.</p> <p>2) preoccupazione per il traffico indotto, la sicurezza stradale e la possibile dispersione di fibre d'amianto nell'ambiente da parte dei camion che percorrendo la SP 45 passeranno in prossimità delle abitazioni che si affacciano sulla viabilità</p> <p>3) preoccupazione per la contaminazione delle acque di falda, in particolare della falda freatica superficiale</p> <p>4) Garanzie finanziarie nel tempo</p>	<p>1) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 7)</p> <p>2) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 6)</p> <p>3) Le strutture dell'impianto isolano qualsiasi tipo di interazione con la falda superficiale</p> <p>4) la legge impone all'atto dell'avvio dell'esercizio dell'impianto garanzie fidejussorie per un periodo di 30 anni post-chiusura dell'impianto</p>
4.	<p>Coordinamento dei Comitati Difesa Ambiente del "Basso Veronese" Prot. 79696/45/07 E. 410.01.1 del 12.02.09</p>	<p>1) mancanza di garanzie sulla continuità dello strato di separazione tra prima e seconda falda</p> <p>2) cedimenti della tenuta dei teli in HDPE rispetto ai cedimenti di fondo calcolati dai progettisti</p> <p>3) piano particolareggiato sulla movimentazione e gestione dei rifiuti confezionati in bancale</p> <p>4) dubbi sull'efficacia della barriera arborea perimetrale nei confronti della dispersione di particelle</p> <p>5) andamento di deflusso della falda e dubbi sull'applicabilità della legge di Darcy per il caso in esame</p> <p>6) dubbi sull'efficacia della copertura</p> <p>7) la discarica creerà danni al sistema socio economico locale</p> <p>8) studio del dr. biologo R. Pollo allegato alla nota in esame</p> <p>9) Garanzie fidejussorie</p>	<p>1) le prove sperimentali di campo prodotte dai progettisti con le integrazioni volontarie del 2012 hanno dimostrato la continuità dello strato di separazione.</p> <p>2) i costruttori di teli HDPE come specifiche devono assicurare un coefficiente di rottura pari al 700% in ottemperanza alla norma UNI/2008 di riferimento</p> <p>3) il Piano di Gestione Operativa viene definito in contraddittorio con gli Enti Pubblici in fase di autorizzazione all'esercizio AIA e in tale ambito verrà precisato</p> <p>4) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 4)</p> <p>5) la velocità di deflusso della falda è stata calcolata, assieme ad altri aspetti inerenti il quadro idrogeologico, sulla base delle prove dirette effettuate dai progettisti e di cui alle integrazioni volontarie del 2012</p> <p>6) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 2. Punto 3)</p> <p>7) non si rilevano controindicazioni rispetto a quanto sollevato dagli osservanti. In particolare si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 7), ed alla controdeduzione di cui all'osservazione 2. Punto 7)</p> <p>8) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 2. Punto 6)</p> <p>9) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 3. Punto 4)</p>
5.	Dott. Roberto Pollo	Dal punto di vista ambientale si va a	I rilievi indicati corrispondono di massima a quanto riscontrato



ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015

	Prot. 79647/45/07 E. 410.01.1 del 12.02.09	cancellare un biotopo avente grande interesse faunistico e discreto interesse botanico che, nell'arco di circa 30 anni di inattività antropica, si è naturalmente ricreato	nel Censimento effettuato per l'articolo 74 l.r 11/2010. La componente floristica descritta corrisponde a quanto già rilevato e verrà migliorata in fase di ricomposizione. L'avifauna riscontrabile nell'area è tipica dell'area vasta in cui si inserisce l'area d'intervento e nella fase di cantiere trova nel prossimo intorno ambienti dove insediarsi fino a ristabilirsi nell'area dopo la ricomposizione. Pesci e rettili, al momento dello svuotamento delle vasche dovranno essere catturati per essere trasferiti in altre zone umide
6.	Coldiretti Verona Prot. 79169/45/07 E. 410.01.1 del 12.02.09	1) Effetti negativi su un ecosistema intercomunale; 2) si contestano le descrizioni degli agrosistemi presenti nel Quadro Programmatico del SIA	1) Le analisi sviluppate nel SIA escludono impatti a carattere così ampio; 2) la descrizione dell'Uso del Suolo è ripresi dagli studi specialistici contenuti nei diversi livelli programmatori fino agli studi specialistici contenuti nel PAT del Comune di Roverchiara.
7.	Coldiretti Verona – Sezione Cerea Prot. 82027/45/07 E. 410.01.1 del 13.02.09	3) Si afferma che la presenza della discarica in questione “pregiudica “ la sicurezza alimentare delle produzioni agricole comprese quelle d.o.p. ed i.g.p. 4) Si fa notare che l'area ricade a poca distanza dal SIC IT 3210042;	3) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 7) 4) Relativamente agli impatti sui Siti della Rete Natura 2000, si è espresso il Settore di competenza regionale con proprio parere che la commissione condivide ;
8.	Coldiretti Verona – Sezione Isola Rizza Prot. 81967/45/07 E. 410.01.1 del 13.02.09	5) la discarica comprometterebbe i corridoi ecologici dell'area 6) aspetti relativi alla contaminazione della falda	5) la temporaneità limitata dell'attività di apprestamento della discarica e la ricomposizione prevista permettono di escludere effetti di compromissione a carico dei corridoi ecologici dell'area. 6) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 3. Punto 3)
9.	Coldiretti Verona – Sezione Roverchiara Prot. 81948/45/07 E. 410.01.1 del 13.02.09	7) aspetti relativi all'ubicazione	7) esaminata la documentazione prodotta si concorda con quanto illustrato dal soggetto proponente alla pag. 18 del documento C4 “Quadro di riferimento progettuale – Soluzioni alternative”
10.	Coldiretti Verona – Sezione Legnago Prot. 81923/45/07 E. 410.01.1 del 13.02.09		
11.	Coldiretti Verona – Sezione Casaleone Prot. 81866/45/07 E. 410.01.1 del 13.02.09		
12.	Coldiretti Verona – Sezione Angiari Prot. 81818/45/07 E. 410.01.1 del 13.02.09		



ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015

13.	Coldiretti Verona – Sezione San Pietro di Morubio Prot. 82049/45/07 E. 410.01.1 del 13.02.09		
14.	Dott. Eugenio Cagnoni Prot. 87134/45/07 E. 410.01.1 del 19.02.09	1) Si fa notare che l'area ricade a poca distanza dal SIC IT 3210042 2) si descrivono aree a vincolo Paesaggistico intorno all'area; 3) si ipotizza un effetto negativo sui prodotti agricoli DOP ed IGP della zona;	1) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 6.-13. Punto 4) 2) l'area d'intervento non ricade all'interno di ambiti con vincolo paesaggistico come riscontrabile nella Tavola 1 dei Vincoli del PAT del Comune di Roverchiara; 3) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 7)
15.	Coldiretti Verona Prot. 87177/45/07 E. 410.01.1 del 20.02.09	Riprende le osservazioni 6-13 delle varie sezioni comunali di Coldiretti	Si rimanda alle controdeduzioni di cui alle osservazioni 6-13
16.	Comune di Roverchiara Prot. 87177/45/07 E. 410.01.1 del 12.02.09	Relazione tecnica del dr. Geol. Rizzotto 1) il progetto contrasta con le indicazioni pianificatorie del PRG di Roverchiara e del Piano d'Area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi e del Piano degli Interventi 2) l'area appartiene a zona IGP e DOC per la produzione di prodotti agricoli ed alimentari 3) manca il franco di falda 4) cedimenti del fondo scarica dell'ordine di oltre 60 cm 5) tempi di tenuta del sistema Relazione del Dr. Benincà 6) rischio idraulico 7) produzioni agricole di pregio IGP e DOC 8) incompatibilità con strumenti programmatori: PRG, Piano d'Area, Piano Regionale Coordinamento	1) rispetto al piano programmatico il progetto risulta parzialmente in contrasto e pertanto è stata richiesta l'applicazione del comma 6. Dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 che verrà integrato con la procedura dell'art. 25 della L.R. 11/2004 2) Nel corso delle analisi effettuate sugli impatti ipotizzabili a carico dell'attività proposta, in considerazione della localizzazione della stessa e delle modalità operative previste in fase operativa e di ricomposizione, non si sono evidenziati impatti, diretti od indiretti, che possono avere effetto su coltivazioni agricole o su marchi di origine; 3) il franco di falda ai sensi della normativa vigente è garantito nel progetto in esame dalla realizzazione di un setto perimetrale impermeabile in cemento-bentonite che ne garantisce l'isolamento 4) i cedimenti sono stati verificati come compatibili dai dettagliati calcoli effettuati nella Relazione Tecnica del Prof. Colleselli del 2008 di cui si condividono i risultati 5) I controlli post operam, previsti dalla legge impongono esplicitamente la manutenzione del sito per un periodo minimo di 30 anni, durante il quale vengono effettuati anche tutti i controlli geotecnici ed idrochimici del sistema, comunque coperti dalla fidejussione che il proponente deve prestare alla pubblica amministrazione. Nessuna normativa oggi vigente prevede "tempi indefiniti" 6) il "rischio idraulico" coinvolge numerosi aspetti significativi la Commissione lo ha dettagliatamente esaminato tale argomento concludendo che: Il proponente dichiara di aver effettuato la verifica degli aspetti relativi all'esondabilità facendo riferimento ad un tempo di ritorno di 200 anni ed a tal proposito riporta: " <i>Il Piano di assetto Idrogeologico del Fiume Fissero Tartaro e Canal Bianco non individua in corrispondenza del sito in esame zone di pericolosità idraulica e zone a rischio idraulico. Il sito non rientra negli altri contesti elencati</i> ". L'ulteriore verifica



			<p>effettuata ha comunque evidenziato che il piano di imposta dell'impianto è situato alla stessa quota altimetrica della contermina strada provinciale S.P.45 che, come noto, deve garantire margini di sicurezza assoluti rispetto ad eventuali esondazioni.</p> <p>In ogni caso nel documento prodotto dall'Autorità di Bacino del Canale Fissero Tartaro e Canalbiano prot. N. 107978 del 26/02/09 si legge testualmente: "... esaminato il progetto di piano di assetto idrogeologico (PAI) e la relativa cartografia per quanto di competenza, l'area in cui dovrebbe essere realizzata la discarica non sembra essere interessata da fenomeni che comportino pericolosità idrogeologica per eventi idrologici con tempi di ritorno di 50 e 100 anni".</p> <p>7) Nel corso delle analisi effettuate sugli impatti ipotizzabili a carico dell'attività proposta, in considerazione della localizzazione della stessa e delle modalità operative previste in fase operativa e di ricomposizione, non si sono evidenziati impatti, diretti od indiretti, che possono avere effetto su coltivazioni agricole o su marchi di origine;</p> <p>8) rispetto al piano programmatico il progetto risulta parzialmente in contrasto e pertanto è stata richiesta l'applicazione del comma 6. Dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 che verrà integrato con la procedura dell'art. 25 della L.R. 11/2004</p>
17.	<p>Comune di San Pietro di Morubio Prot. 116770/45/07 E.410.01.1 del 05.03.09</p>	<p>1) il progetto contrasta con le indicazioni pianificatorie del PRG di Roverchiara e del Piano d'Area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi e</p> <p>2) l'area appartiene a zona IGP e DOC per la produzione di prodotti agricoli ed alimentari</p> <p>3) la realizzazione di una discarica che vincola per sempre il futuro utilizzo dell'area non può essere considerata una riqualificazione ambientale</p> <p>4) aumento del traffico con gravi ripercussioni sulla viabilità</p> <p>5) rappresenta un gravissimo rischio per la salute pubblica</p>	<p>1) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 16. Punto 1) del Comune di Roverchiara</p> <p>2) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 16. Punto 2) del Comune di Roverchiara</p> <p>3) l'osservazione è superata dal fatto che interventi come quello proposto sono esplicitamente contemplati nella legislatura europea ed italiana con dichiarazione, in caso di approvazione, di criteri di urgenza e pubblica utilità. I progettisti hanno inoltre provveduto a prevedere un adeguato piano di ripristino ambientale dell'area.</p> <p>4) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 6) del Comitato Civico di Roverchiara</p> <p>5) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 4) del Comitato Civico di Roverchiara</p>
18.	<p>Legambiente Verona Prot. 129831/45/07 E. 410.01.1 del 16.03.09</p>	<p>1) Contrasto con LR 3/200 e leggi urbanistiche;</p> <p>2) Assenza di programmazione regionale</p> <p>3) Interferenza della discarica con il sito Sic IT 3210042</p> <p>4) Stato attuale dell'area sulla base alla Relazione del dr. Geologo Sommaruga</p>	<p>1) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 16. Punto 8) del Comune di Roverchiara</p> <p>2) in assenza di un Piano Regionale dei Rifiuti si applica l'art. 16 della L.R. 11/2010 ottemperato nell'iter amministrativo del presente progetto</p> <p>3) L'area è esterna ai siti della rete natura 2000. Secondo le previsioni della DGR 3176/2006 è stata redatta la Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza ambientale, in merito alla quale gli uffici regionali competenti hanno effettuato le opportune valutazioni ed espresso conseguente presa d'atto.</p>



ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015

			4) si rimanda alle controdeduzioni di cui alle osservazioni 4. Punto 1) e 4. Punto 4) del Coordinamento dei Comitati Difesa Ambiente del “Basso Veronese e all’osservazione 2. Punto 1) del Comitato difesa Ambientale Isola Rizza 5)
19.	Comune di Angiari (VR) tramite il Comune di Roverchiara Prot. 132789/45/07 E. 410.01.1 del 10.03.09	Condivide quanto determinato con Delibera n. 01 del 05/02/2009 dal Comune di Roverchiara	Si rimanda a quanto controdedotto alle osservazioni del Comune di Roverchiara
20.	Comune di Isola Rizza (VR) Prot. 137976/45/07 E. 410.01.1 del 12.03.09	1) dubbi sulle modalità di deposizione dei rifiuti in discarica che determinerebbero la frantumazione e dispersione di fibre nell’ambiente 2) segnala frequenti eventi di allagamento dell’area di via Fosse	1) si rimanda alla controdeduzione di cui all’osservazione 2. Punto 1) del Comitato Difesa Ambientale Isola Rizza 2) si rimanda alla controdeduzione di cui all’osservazione 2. Punto 4) del Comitato Difesa Ambientale Isola Rizza
21.	Comune di Oppeano (VR) Prot. 159589/45/07 E. 410.01.1 del 23.03.09	Condivide quanto determinato con Delibera n. 01 del 05/02/2009 dal Comune di Roverchiara	Si rimanda a quanto controdedotto alle osservazioni del Comune di Roverchiara
22.	Comune di Bonavigo (VR) Prot. 164099/45/07 E. 410.01.1 del 25.03.09	Condivide quanto determinato con Delibera n. 01 del 05/02/2009 dal Comune di Roverchiara	Si rimanda a quanto controdedotto alle osservazioni del Comune di Roverchiara
23.	Comune di Palù (VR) Prot. 170069/45/07 E. 410.01.1 del 27.03.09	Condivide quanto determinato con Delibera n. 01 del 05/02/2009 dal Comune di Roverchiara	Si rimanda a quanto controdedotto alle osservazioni del Comune di Roverchiara
24.	Provincia di Verona Prot. 220958/45/07 E. 410.01.1 del 22.04.09	Deliberazione giunta Provinciale n°43 del 27-03-09: parere sfavorevole (negativo) di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di una discarica.....condividendo le motivazioni espresse dalla Commissione Provinciale VIA con il Parere 214 del 27-02-2009 con Parere Negativo ed indicazione delle seguenti criticità emerse: 1) Contrasto con le previsioni del Piano d’area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi art. 7 NTA 2) Contrasto con le previsioni del PRG l’area di intervento è	1) si rimanda alla controdeduzione di cui all’osservazione 16. Punto 1) del Comune di Roverchiara 2) rispetto al PRG (ora PAT-PI) il progetto risulta parzialmente in contrasto e pertanto è stata richiesta l’applicazione del comma 6. Dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 3) la normativa in oggetto non vieta in maniera esplicita l’utilizzo di sistemi di contenimento artificiali al fine di garantire il franco minimo di falda, tantoché questi sono normalmente utilizzati anche nell’ambito della Regione Veneto. 4) La relazione geotecnica predisposta dal proponente valuta in maniera dettagliata i possibili cedimenti indotti dalla deposizione in discarica dei rifiuti dimostrandone la



ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015

		<p>classificata E2/TAP</p> <p>3) Contrasto con le previsioni punto 2.4.2 allegato 1 d.lgs 36/2003</p> <p>4) Il cedimento degli strati sottodiscarica potrebbe far variare le pendenze del fondo non garantendo il regolare deflusso delle acque con rottura per effetto punzonamento della membrana impermeabile in HDPE</p> <p>5) Vanno verificate le previsioni del comma 2 Punto 2.1 Allegato 1 del D.Lgs 13/2006</p> <p>6) Dal punto di vista paesaggistico il progetto prevede la realizzazione di colline fuori terra non compatibili con le caratteristiche attuali del paesaggio di pianura circostante tipicamente pianiziale</p>	<p>compatibilità.</p> <p>5) Si rimanda a quanto già contro dedotto all'osservazione del Comune di Roverchiara 16. Punto 6.</p> <p>6) La ricomposizione dell'area è stata oggetto di una Nota integrativa alle tavole B06- B07 - B08_ b09, prodotta in Aprile 2013, successiva quindi all'espressione del parere della VIA provinciale. La nota approfondisce gli aspetti relativi alle scelte effettuate per la ricomposizione ed effettuata dei foto-inserimenti che hanno permesso di meglio approfondire e mitigare questo aspetto che si ritiene, alla luce delle integrazioni e delle prescrizioni formulate, adeguato al contesto di zona.</p>
25.	<p>Comune di Cerea (VR) Prot. 213248/45/07 E. 410.01.1 del 23.04.09</p>	<p>1) Contrasto con le previsioni del PRG e del documento preliminare del Piano d'area</p> <p>2) Non si tiene conto della presenza di DOP e IGP</p> <p>3) L'intervento non si può considerare riqualificazione ambientale in quanto la sistemazione a discarica ne vincolerà per sempre una sicura fruizione</p> <p>4) È prevedibile un aumento consistente del traffico pesante con gravi ripercussioni sulla viabilità</p> <p>5) Rischio gravissimo alla salute pubblica</p>	<p>1) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 16. Punto 1) del Comune di Roverchiara</p> <p>2) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 16. Punto 2) del Comune di Roverchiara</p> <p>3) l'osservazione è superata dal fatto che interventi come quello proposto sono esplicitamente contemplati nella legislatura europea ed italiana con dichiarazione, in caso di approvazione, di criteri di urgenza e pubblica utilità. I progettisti hanno inoltre provveduto a prevedere un adeguato piano di ripristino ambientale dell'area.</p> <p>4) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 6) del Comitato Civico di Roverchiara</p> <p>5) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 4) del Comitato Civico di Roverchiara</p>
26.	<p>Comune di Terrazzo (VR) Prot. 213273/45/07 E. 410.01.1 del 23.04.09</p>	<p>Condivide quanto determinato con Delibera n. 01 del 05/02/2009 dal Comune di Roverchiara</p>	<p>Si rimanda a quanto controdedotto alle osservazioni del Comune di Roverchiara</p>
27.	<p>Comune di Casaleone (VR) Prot. 213095/45/07 E. 410.01.1 del 23.04.09</p>	<p>Condivide quanto determinato con Delibera n. 01 del 05/02/2009 dal Comune di Roverchiara</p>	<p>Si rimanda a quanto controdedotto alle osservazioni del Comune di Roverchiara</p>



ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015

28.	Comune di Ronco all'Adige (VR) Prot. 220927/45/07 E. 410.01.1 del 29.04.09	<ol style="list-style-type: none"> 1) Contrasto con le previsioni del PRG e del documento preliminare del Piano d'area 2) Non si tiene conto della presenza di DOP e IGP 3) L'intervento non si può considerare riqualificazione ambientale in quanto la sistemazione a discarica ne vincolerà per sempre una sicura fruizione 4) È prevedibile un aumento consistente del traffico pesante con gravi ripercussioni sulla viabilità 5) Rischio gravissimo alla salute pubblica 	<ol style="list-style-type: none"> 1) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 16. Punto 1) del Comune di Roverchiara 2) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 16. Punto 2) del Comune di Roverchiara 3) l'osservazione è superata dal fatto che interventi come quello proposto sono esplicitamente contemplati nella legislatura europea ed italiana con dichiarazione, in caso di approvazione, di criteri di urgenza e pubblica utilità. I progettisti hanno inoltre provveduto a prevedere un adeguato piano di ripristino ambientale dell'area. 4) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 6) del Comitato Civico di Roverchiara 5) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 4) del Comitato Civico di Roverchiara
29.	Comune di Legnago (VR) Prot. 244053/45/07 E.410.01 del 05.05.09 254601/45/07 E.410.01 del 11.05.09	<ol style="list-style-type: none"> 1) Contrasto con le previsioni del PRG e del documento preliminare del Piano d'area 2) Non si tiene conto della presenza di DOP e IGP 3) L'intervento non si può considerare riqualificazione ambientale in quanto la sistemazione a discarica ne vincolerà per sempre una sicura fruizione 4) È prevedibile un aumento consistente del traffico pesante con gravi ripercussioni sulla viabilità 5) Rischio gravissimo alla salute pubblica 	<ol style="list-style-type: none"> 1) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 16. Punto 1) del Comune di Roverchiara 2) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 16. Punto 2) del Comune di Roverchiara 3) l'osservazione è superata dal fatto che interventi come quello proposto sono esplicitamente contemplati nella legislatura europea ed italiana con dichiarazione, in caso di approvazione, di criteri di urgenza e pubblica utilità. I progettisti hanno inoltre provveduto a prevedere un adeguato piano di ripristino ambientale dell'area. 4) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 6) del Comitato Civico di Roverchiara 5) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 4) del Comitato Civico di Roverchiara
30.	Comune di Villa Bartolomea Tramite comune di Roverchiara Prot. 263631/45/07 E.410.01 del 14.05.09	Condivide quanto determinato con Delibera n. 01 del 05/02/2009 dal Comune di Roverchiara	Si rimanda a quanto controdedotto alle osservazioni del Comune di Roverchiara
31.	Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese Ente Bacino VR4 Prot. 281562/45/07 E.410.01.1 del 22.05.09	Delibera del Consiglio di Amministrazione di appoggiare gli intenti ed il protocollo del Comune di Roverchiara per la situazione della discarica	Si rimanda a quanto controdedotto alle osservazioni del Comune di Roverchiara
32.	Dott. For. Eugenio	Relazione sulla presenza di Emys	Durante le fasi di prosciugamento delle pozze gli individui



ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015

	Cagnoni Prot. 717682/45/07 E.410.01.1 del 24.12.09	Orbicularis nell'area delle ex cave	eventualmente presenti nell'area verranno catturati dagli operatori provinciali del settore caccia e pesca e liberati in ambienti umidi dedicati.
33.	Comitato Civico Roverchiara No Amianto c/o Sig. Moreno Ferrarini Prot. 11379/45/07 E. 410.01.1 del 11.01.10	Criticità per l'elemento acqua per rischio dispersione di fibre nella falda e nelle acque superficiali	Si rimanda a quanto controdedotto all'osservazione 3. Punto 3 delle Famiglie De Togni
34.	Comune di Roverchiara (VR) Prot. 13109/45/07 E.410.01.1 del 12.01.10	Osservazioni successive all'inchiesta pubblica, si chiede di: 1) Valutare l'intervento in relazione alle previsioni contenute nel PAT 2) Rivedere il SIA e la V.inc.A. tenendo in considerazione la realtà naturalistica dell'area e valutando la presenza di specie animali e vegetali 3) Valutare l'incidenza sulle attività agricole e su DOP e IGP 4) Valutare opzioni alternative di progetto e localizzazione	1) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 16. Punto 1) del Comune di Roverchiara 2) Ai fini dell'espressione del Parere, questi aspetti sono stati oggetto di approfondimento anche sulla base dei riscontri della relazione del Comune di Roverchiara art.74 LR 11/2010 e di quanto prodotto dal Proponente. 3) Nel corso delle analisi effettuate sugli impatti ipotizzabili a carico dell'attività proposta, non si sono evidenziati impatti, diretti od indiretti, che possono avere effetto su coltivazioni o su marchi di origine; 4) Si ritiene sufficiente quanto riportato nel Quadro Progettuale (documento C4 dell'ottobre 2008) presentato dal proponente
35.	Fam. De Togni Massimo Fam. De Togni Sergio Fam. De Togni Nicola Fam. De Togni Renato Prot. 20391/45/07 E. 410.01.1 del 14.01.10	Viene fatto rilevare che: 1. Il fondo delle vasche non omogeneo, non è in grado di garantire la stabilità delle pile di pallets stipati, 2. L'insufficiente copertura verrà dilavata o smossa da arbusti spontanei 3. Il controllo delle acque meteoriche non è chiaro 4) Si allega una risposta ad interrogazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dove, dopo considerazioni sulla tutela dei prodotti agroalimentari DOP e IGP, si conclude" questo Ministero esprime le proprie perplessità sulla discarica in oggetto..."	1) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 2. Punto 4) del Comitato Difesa Ambientale Isola Rizza 2) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 2. Punto 3) del Comitato Difesa Ambientale Isola Rizza 3) le acque meteoriche che in qualche maniera vengono a contatto con i rifiuti sono raccolte e gestite secondo le normative vigenti. Le acque meteoriche di dilavamento non possono in alcun caso venire a contatto con i rifiuti e vengono raccolte nella vasca di laminazione. 4) Nel corso delle analisi effettuate sugli impatti ipotizzabili a carico dell'attività proposta, in considerazione della localizzazione della stessa e delle modalità operative previste in fase operativa e di ricomposizione, non si sono evidenziati impatti, diretti od indiretti, che possono avere effetto su coltivazioni agricole o su marchi di origine.
36.	Comune di Roverchiara (VR) Prot. 29262/45/07 E. 410.01.1 del 19.01.10	1. Contrasto con PRG e Piano d'area 2. Presenza di aree DOC e IGP 3. Mancanza del rispetto del franco di falda 4. Si contesta il confinamento laterale 5. Aspetto pericolosità idraulica, segnalato dalla unione veneta bonifiche	1. si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 16. Punto 1) del Comune di Roverchiara 2. si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 7) del Comitato Civico Roverchiara No Amianto 3. si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 16. Punto 3) del Comune di Roverchiara 4. si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 3) del Comitato Civico Roverchiara No Amianto 5. non si rilevano controindicazioni rispetto a quanto sollevato



ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015

		<p>6. Rischio cedimenti fondo discarica 7. Dubbi sulla tenuta nel tempo della discarica</p>	<p>dagli osservanti. In particolare si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 7), ed alla controdeduzione di cui all'osservazione 2. Punto 7) 6. si rimanda alle controdeduzioni di cui all'osservazione 4. Punto 1 e 4. Punto 2) 7. si rimanda alle controdeduzioni di cui all'osservazione 4. Punto 1 e 4. Punto 5)</p>
37.	<p>Comune di Roverchiara (VR) Prot. 128795/63.01.07 E.410.01.1 del 25.03.13</p>	<p>1. Inesistente separazione fra le falde 2. Carenze progettuali su fase operativa con rischio contaminazione aria 3. Contrasto con la tutela e conservazione del habitat delle specie... 4. Contrasto con le risultanze degli studi dell'articolo 74 5. Mancanza della valutazione dell'opzione zero 6. Mancanza indagini circa il fabbisogno di impianti di smaltimento 7.-8. Contrasto col Piano d'area e previsioni del PAT</p>	<p>1) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 4. Punto 1 del Coordinamento dei Comitati Difesa Ambiente del "Basso Veronese" 2) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 4 del Comitato Civico Roverchiara no Amianto 3) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 18. Punto 3 di Legambiente 4) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 2. Punto 6 del Comitato difesa ambientale Isola Rizza 5) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 34. Punto 4 del Comune di Roverchiara 6) la commissione ha a tal proposto acquisito il parere favorevole ARPAV ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11/2010 sulla necessità di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto 7)-8) rispetto al piano d'Area ed al PAT il progetto risulta parzialmente in contrasto e pertanto è stata richiesta l'applicazione del comma 6. Dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 che verrà integrato con la procedura dell'art. 25 della L.R. 11/2004</p>

5. VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

Considerazioni sugli aspetti urbanistici

Per quanto riguarda il Quadro Programmatico, il S.I.A. ha esaminato in modo sufficiente gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello regionale, provinciale e comunale, afferenti all'area d'intervento e, tenendo conto della scansione temporale relativa agli atti di pianificazione allora vigenti, non rilevava elementi ostativi alla realizzazione dell'opera.

L'esame degli atti e la verifica della documentazione prodotta, compresa quella integrativa, nonché le informazioni e i documenti forniti durante gli incontri tecnici della sottocommissione VIA, ha permesso un approfondimento esauriente del progetto in relazione alle specificità del sito dove l'opera viene inserita, anche in relazione alle modifiche pianificatorie nel frattempo intervenute.

Sul piano strettamente programmatico e urbanistico il progetto ora si inserisce in una area gravata da un vincolo del Piano d'Area delle "Pianure e Valli Grandi Veronesi" che all'art. 7 delle NTA prescrive che nel territorio interessato dal Piano d'area " *...non è consentita la realizzazione di discariche...* " e " *... per quanto riguarda la cava senile nel territorio del Comune di Roverchiara, nell'area posta a confine con il Comune di San Pietro di Morubio, non è ammessa alcuna trasformazione del territorio che modifichi i caratteri naturalistici dell'area e deteriori le funzioni ecosistemiche presenti ed, in particolare, la realizzazione di discariche, salvo nuovi interventi di piantumazione o di sostituzione delle alberature esistenti; tale divieto si applica anche ad eventuali procedimenti in corso* ". La cartografia del Piano, Tav 2 "Carta delle fragilità", non riporta vincoli nell'area ed evidenzia, con un bollino quadrato rosso, che nell'area si trova una cava estinta. La ditta proponente ha fatto presente, con la presentazione di documentazione integrativa, che la norma specifica secondo la quale è vietata la realizzazione della discarica sulla cava senile di Roverchiara non riguarda il loro sito. La motivazione addotta è che la loro ex cava si trova a circa 200 metri dal confine con il Comune di S.Pietro di Morubio, mentre esiste una ex-cava posta a sud-ovest del sito in questione che si trova proprio lungo il confine comunale. A prescindere da questo argomento, resta sempre il vincolo generale su tutto il Piano d'Area di non realizzare discariche. Il progetto in esame quindi contrasta in parte con il Piano d'Area e per questo l'approvazione del

**ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

pag. 41/51

progetto è stata chiesta con applicazione del c.6 dell'art.208 del D.Lgs. 152/2006: *“L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”* L'istruttoria ha esaminato anche la circostanza che il Piano d'Area è uno strumento urbanistico sovraordinato ai Piani Comunali, in quanto integrativo del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

Va ricordato in proposito che l'art.208 prevede la possibilità di effettuare, con l'approvazione del progetto, variante agli strumenti urbanistici a tutti i livelli di pianificazione.

Tuttavia, sulla scorta del parere dell'Avvocatura della Regione Veneto espresso con nota del 09/05/2014 prot. n. 201890, nel caso specifico, trattandosi di variante ad uno strumento urbanistico sovra comunale ed approvato dal Consiglio Regionale, si ritiene opportuno in applicazione dell'art. 25 della Legge Regionale 11 del 2004, attivare un procedimento che coinvolga, per quanto riguarda il Piano d'Area, il Consiglio Regionale. Pertanto, il voto licenziato dalla Commissione VIA dovrà essere rinviato alla Commissione Consigliare, per il parere di competenza.

Il progetto in esame contrasta in parte anche con le previsioni della pianificazione Comunale, PAT e PI, entrambi adottati e approvati dopo la presentazione del progetto della discarica nel 2008. In sintesi la destinazione di zona “F” è conforme alle norme della L.R. 3/2000 per la localizzazione di impianti di smaltimento, ma contrasta con le previsioni puntuali del Piano degli Interventi ed in particolare con gli elaborati della “scheda d'area assoggettata a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica” denominato “Progetto casa della testuggine”. La zona di discarica nel piano degli interventi è classificata F3/16 “Zona umida soggetta a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica” finalizzato all'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione di verde pubblico didattico con funzioni scientifico culturali da destinare alla fruizione pubblica in particolare didattica. Il PI inoltre classifica la zona come “Isola ad elevata naturalità (stepping stone) normata dall'art. 25 del NTO e vincolate ad “Aree boscate da carta forestale” ex L.R. 52/78 e art. 142 D.Lgs 42/2004. Le previsioni del Piano degli Interventi per l'area interessata dal progetto contrasta in parte con le previsioni del Piano di Assetto del Territorio che infatti, nella Tavola n.1, dei vincoli non individua sull'area né il vincolo forestale né il vincolo paesaggistico.

Nel PAT Tav. n. 3 “Carta delle fragilità” e Tav. n.2 “Carta delle invarianti” l'area della ex cava e compresa all'interno di una più vasta area classificata “Area di pregio naturalistico ambientale” normata dall'art.11.2 delle NTA del Piano. Le prescrizioni e i vincoli per le aree di pregio naturalistico sono: *“Eventuali interventi edificatori, miglioramenti fondiari, interventi di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione, o in generale interventi di trasformazione del territorio devono essere localizzati, dimensionati e progettati:*

- *In modo da non nascondere eventuali emergenze o punti di riferimento significativi;*
- *Secondo tipologie e criteri coerenti con il contesto e con la composizione generale del paesaggio, al fine di non alterarne negativamente l'assetto percettivo, eventuali impatti negativi vanno opportunamente schermati/mitigati;*
- *In modo da non penalizzare la vocazione agricolo-produttivo dell'area”.*

Per i vincoli e le prescrizioni posti dalla norma di PAT sulle aree di pregio naturalistico ambientale si è valutato che il progetto proposto, ed in particolare il progetto di ricomposizione, rispetti in modo adeguato il contesto della zona e la composizione generale del paesaggio. Inoltre, non si ritiene che l'intervento proposto alteri negativamente l'assetto percettivo in quanto gli eventuali impatti negativi saranno opportunamente mitigati con gli interventi previsti e prescritti sul perimetro esterno del sito.

Nel complesso, il progetto proposto può ritenersi sostanzialmente coerente e conforme con il quadro di riferimento programmatico, pur risultando in contrasto per alcuni elementi ad esso afferenti.

Conseguentemente, si è valutato il progetto compatibile con il contesto di zona e si ritiene applicabile il c.6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

L'applicazione del c.6 dell'art. 208 è rafforzata anche dal riconoscimento dell'interesse pubblico che la legislazione comunitaria prima, e nazionale poi, attribuisce alla raccolta e smaltimento dei rifiuti. Questo interesse è stato valutato ed accertato nel corso dell'istruttoria del progetto anche in relazione al parere positivo dell'ARPAV ai sensi dell'16 della L.R. 11/2010. Lo stesso, infatti, rileva un flusso di rifiuti in uscita dal Veneto per la mancanza, nel territorio, di un sito per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

pag. 42/51

Considerazioni in merito all'art. 16 della Legge Regionale n. 11 del 2010

L'istruttoria ha esaminato la coerenza del progetto con le previsioni della programmazione regionale in materia di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento art. 16 della L.R. 11/2010 che prevede:

“ 1. Ai fini dell'adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e all'articolo 11 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”, la Giunta regionale è autorizzata a compiere studi ed analisi dei fabbisogni e della qualità dei rifiuti prodotti e per la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, anche avvalendosi di tecnici ed esperti esterni.

2. Nelle more dell'approvazione del Piano di cui al comma 1, non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, né concesse autorizzazioni all'esercizio di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in assenza di una deliberazione del consiglio provinciale competente per il territorio, previo parere dell'Osservatorio rifiuti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Veneto, che accerti l'indispensabilità degli impianti stessi ai fini dello smaltimento o recupero, in ragione dell'osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento prescritto dall'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e dall'articolo 199, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. “

E' stato acquisito in data 23 giugno 2011 il parere dell'ARPAV-Dipartimento Provinciale di Treviso – Osservatorio Regionale Rifiuti che esprime **PARERE POSITIVO** *“alla realizzazione di una discarica di amianto per la persistenza di un flusso netto del rifiuto in parola fuori regione”*.

La Regione Veneto con nota del 01.08.2011 trasmette alla Provincia di Verona il parere dell'Osservatorio Rifiuti al fine dell'acquisizione della determinazione da parte del Consiglio Provinciale di Verona.

A seguito ulteriore corrispondenza intercorsa, la Provincia di Verona con nota del 18.06.2012, dopo aver riscontrato le implicazioni degli art. 16 e 74 della L.R. 11/2010, ribadisce: *“ Si ricorda che questa Provincia con deliberazione della Giunta n. 43 del 27.03.2009 ha già espresso parere negativo, che le motivazioni deducibili dagli studi ora trasmessici vanno ulteriormente a rinforzare. “*

Tale concetto è stato ribadito e riconfermato nella nota della Provincia di Verona del 21/08/2014 prot. 0082644. La commissione prende atto, condividendoli, dei dati oggettivi riportati dal parere positivo espresso da ARPAV.

Considerazioni in merito all'art. 74 della Legge Regionale n. 11 del 2010 *“Protezione e valorizzazione dell'area naturale di Roverchiara”*

L'istruttoria ha esaminato la coerenza del progetto con le previsioni della Legge Regionale finanziaria del 2010 che prescrive all'art. 74:

“ 1. Al fine di proteggere e valorizzare adeguatamente l'area naturale delle ex-cave di argilla di via Fossa in Roverchiara (VR), zona umida soggetta a tutela, la Giunta regionale concede un finanziamento al Comune di Roverchiara per effettuare un approfondito studio idrogeologico della zona e provvedere al censimento del patrimonio faunistico e botanico.

2. Lo studio e il censimento di cui al comma 1 viene inviato entro il 31 dicembre 2011 alla competente Commissione consiliare regionale.

3. In attesa degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 è sospesa ogni procedura autorizzatoria per l'utilizzo dell'area come discarica o deposito di rifiuti.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0102 “Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo” del bilancio di previsione 2010.”

Il Comune di Roverchiara ha effettuato lo studio previsto e lo ha trasmesso alla competente Settima Commissione Consigliare che lo ha esaminato in data 12 luglio 2012.

Lo studio in data 09.08.2012 è stato trasmesso alla Commissione VIA al fine di ogni utile valutazione. Il gruppo istruttore, integrato dai rappresentanti degli enti pubblici, comune di Roverchiara compreso, ha attentamente valutato gli elementi emersi dallo studio prodotto in una riunione di sottogruppo appositamente dedicata, per quanto riguarda la parte idrogeologica, anche riscontrandoli con la documentazione complessivamente fornita dal proponente.

Il complesso delle informazioni è stato utilizzato per la redazione del parere finale.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

Per quanto riguarda gli aspetti relativi al censimento del patrimonio faunistico-botanico dell'area, si è verificata la compatibilità degli elementi evidenziati nello studio redatto dal comune di Roverchiara con il progetto presentato dal proponente.

Nel dettaglio la Commissione ha effettuato le seguenti considerazioni:

a. Valutazioni sulla situazione idrogeologica

Per la verifica della situazione idrogeologica locale sono state condotte sull'area in esame numerose indagini sia di tipo diretto (terebrazioni a carotaggio continuo, prove penetrometriche, misure dei livelli freaticometrici) che di tipo indiretto (misure di conducibilità elettrica sulle acque di falda in 7 piezometri superficiali e 6 piezometri profondi, rilevazioni geoelettriche tramite tomografia elettrica), sia da parte privata che da parte di professionisti incaricati dal Comune.

Nel dettaglio, su un'area con superficie complessiva pari a circa 97.500 m², sono state eseguite le seguenti indagini:

- 23 sondaggi geognostici a carotaggio continuo dei quali:
 - 10 spinti fino ad una profondità compresa tra 10 e 14 m dal p.c.,
 - 3 spinti fino ad una profondità di 18 m dal p.c.,
 - 10 spinti fino ad una profondità compresa tra 20 e 30 m dal p.c.
- dei 23 sondaggi sopra riportati 16 sono stati attrezzati a piezometro (8 nella falda superficiale freatica e 8 nella falda profonda in pressione);
- 11 prove penetrometriche statiche;
- 31 prove di permeabilità su campioni indisturbati di terreno prelevati a differenti quote di profondità;
- 1 indagine tomografica, commissionata dal Comune di Roverchiara,
- misure del livello freaticometrico ed idrochimico delle due falde;
- misure della conducibilità elettrica dei due acquiferi.

Dall'esame dell'intero corpus delle indagini eseguite si conferma la presenza sull'area di studio di due acquiferi ben distinti, il primo superficiale e non continuo, contenuto nello strato di terreni prevalentemente sabbiosi e limoso-sabbiosi presenti nei primi 4 m dal piano campagna. Il secondo acquifero, più importante e fruttuoso del primo, è contenuto nell'orizzonte compreso fra le quote -9 m dal p.c. e -21 m dal p.c., costituito da un banco di sabbie medio-grosse con frazioni ghiaiose nella parte inferiore.

I due acquiferi sono separati fra loro da uno strato di terreno a bassa permeabilità (acquiclide) dello spessore di circa 4 - 5 m, la cui continuità è evidente nei profili stratigrafici ricostruiti sulla base delle numerose indagini di campo eseguite.

Ulteriori elementi a suffragio di tale conclusione sono:

- 1) come riportato nel documento redatto dal dr. Geol. Rizzotto nel settembre 2011 per conto del Comune di Roverchiara, sulla base dei dati piezometrici misurati il 23/09/2011 *l'acquifero superficiale non può essere considerato un corpo unico e continuo* e quindi dal punto di vista idrogeologico non è dimostrata l'esistenza di un effettivo acquifero superficiale. Conferma invece la presenza di un corpo omogeneo più in profondità definibile a tutti gli effetti acquifero,
- 2) nella relazione geologica del dr. Rizzotto con riferimento ai profili tomografici si evidenziano anomalie nella continuità dell'orizzonte argilloso che separa la falda profonda. Tale fatto però, è in contrasto con i risultati delle indagini dirette effettuate dal proponente che evidenziano l'inconsistenza di tali anomalie,
- 3) le diverse quote piezometriche tra i piezometri più superficiali e profondi,
- 4) la netta differenza della velocità di deflusso dei due sistemi,
- 5) i diversi valori di conducibilità elettrica delle acque contenute dei due sistemi.

b. Valutazioni sugli aspetti rilevati con il censimento del patrimonio faunistico e botanico

Con riferimento agli aspetti naturalistici riscontrati con il censimento del patrimonio faunistico e botanico eseguito sulla base dell'articolo 74 LR 11/2010, si può affermare che:

- 1) relativamente alle specie faunistiche censite nell'area: sono specie tipiche dell'area vasta su cui si inserisce l'area oggetto di valutazione; questa popolazione può trovare, durante la fase di cantiere, le condizioni ottimali anche nell'intorno dell'area, rappresentato essenzialmente da pioppeti e, a poca distanza, ampie zone umide del fiume Adige e di ex cave presenti nell'intorno. Alla fine delle

**ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

operazioni di riempimento della discarica, con la ricomposizione proposta sia dell'area a discarica sia dell'area a servizi, l'avifauna censita può tornare a frequentare e colonizzare l'area. Pesci ed anfibi e rettili eventualmente presenti saranno oggetto di cattura e trasferimento in altra area ad opera degli operatori provinciali come previsto all'articolo 16 della LR 19/1998.

- 2) Relativamente alle specie botaniche presenti, trattandosi prevalentemente di "ibridi di pioppo" appartenenti ad una coltivazione abbandonata, queste verranno sostituite con specie autoctone aumentando il grado di naturalità dell'area, ricreando un habitat consono al ristabilirsi delle specie faunistiche rilevate anche con un aumento delle superfici arborate. E' previsto la sistemazione anche dell'area posta a Nord delle vasche, area oggi abbandonata, fino al limite della zona industriale esistente, creando un cuscinetto verso la parte agricola, come previsto nelle schede di progetto del Piano degli interventi del Comune di Roverchiara. Gli elementi riscontrati ed evidenziati nello studio hanno contribuito in maniera importante alla elaborazione delle soluzioni di ricomposizione ambientale definitiva, soluzione questa che si ritiene condivisibile.

Considerazioni relative alla componente vegetazionale dell'area

In merito ai molteplici pareri espressi dal servizio forestale di Verona relativamente alla definizione di area boscata applicabile al sito in questione, si ritiene opportuno riportare il parere espresso sulla questione dall'avvocatura della Regione Veneto in data 09/05/2014 prot. N., 201890: *"Quanto al parere reso dal servizio forestale regionale in ordine alla natura boscata dell'area si osserva che, come noto, il carattere vincolante di un parere deve derivare da disposizione espressa di legge. Diversamente lo stesso non costituisce ostacolo giuridico ai fini di un provvedimento contrastante, ma tuttavia impone all'amministrazione un onere di puntuale contestazione del suo contenuto, con motivazione idonea a giustificare la sussistenza delle circostanze e dei nuovi accertamenti tecnici che impongano di disattendere agli esiti della istruttoria diversa svolta dagli uffici regionali competenti in materia."*

In proposito si riportano le comunicazioni agli atti:

- Comunicazione del 20/01/2009 prot. N. 29765 del Servizio Forestale Regionale di Verona: *"L'area oggetto dell'intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della RDL del 30/12/1923 n. 3267, né risulta boscata ai sensi della legge forestale n. 52 del 13/09/78"*
- Comunicazione del 11/09/2012 prot. N. 408618 del Servizio Forestale Regionale di Verona: *"(..) a seguito di ulteriori accertamenti effettuati in loco sulla scorta di specifica richiesta di sopralluogo preventivo per la verifica dello stato dei luoghi .. questo servizio ritiene che la stessa area , a differenza di quanto evidenziato in precedenza, debba considerarsi boscata o perlomeno parzialmente boscata ai sensi della LR 52/78 ..."*
- Comunicazione del 19/03/2013 prot. N. 118596 del Servizio Forestale Regionale di Verona: *"L'area di cui trattasi è da considerarsi in parte boscata ai sensi dell'art. 14 della L.R. (...) nulla osta all'eventuale riduzione della superficie boscata di cui trattasi, Si ricorda a tale proposito dovranno essere adottate da parte della ditta una delle seguenti misure di compensazione della perdita delle funzioni generali svolte dal bosco di cui si richiede la riduzione (...). Si ricorda infine che ai sensi del comma 8 quinquies dell'art. 14 LR 52/78, la definizione di bosco si applica anche ai fini dell'applicazione dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 42/2004."*
- Comunicazione del 26/08/2014 prot. N. 357969 del Servizio Forestale Regionale di Verona: in cui si conferma quanto già comunicato con precedente del 19/03/13.

Le considerazioni e le valutazioni qui effettuate derivano dall'analisi della documentazione prodotta dalle parti, dai sopralluoghi delle sottocommissioni e dall'analisi della Carta *c1102071_Vincolo Forestale* desunta da i Dati territoriali della Regione del Veneto ricavata dal Geo Portale della Regione del Veneto.

Descrizione vegetazionale dello stato dell'area:

dall'analisi sulla evoluzione storica del sito effettuata attraverso *l'analisi delle foto aeree* disponibili nella documentazione agli atti si può dedurre che:

- il sito è stato utilizzato per attività estrattiva negli anni antecedenti al 1980,
- il sito non risulta coperto da vegetazione arborea alla data del 1981,
- nei setti non occupati dalle vasche, sono presenti una viabilità interna ed alcune strutture edilizie,

**ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

pag. 45/51

- le foto aeree degli anni successivi mostrano che nei setti tra le vasche sono presenti piante disposte in filari paralleli,
- la disposizione delle piante in filari è confermata nella sequenza storica fotografica successiva.

Dall'analisi dello stato di fatto del sito effettuata con *sopralluoghi* si è dedotto che:

- si conferma, nella porzione di terreno non occupata dalle vasche d'acqua, la presenza di alberi, di viabilità e di un ricovero.
- sono riscontrabili nell'area due situazione vegetazionali di tipo arboreo: la coltivazione del pioppo, in maniera prevalente, e la consociazione pioppo e salice, presente nelle aree marginali,
- le piante di pioppo, pur se in molti casi con chiome cadenti, presentano una disposizione tipica degli impianti con file regolari e con distanza tra le piante regolare,
- non sono presenti piante pioniere tipiche dei terreni abbandonati, o altre specie riferibili alle specie costituenti il "bosco planiziale",
- la chioma dei pioppi si presenta densa e copre completamente sia l'area d'impianto sia parte delle vasche,
- relativamente alla presenza arbustiva questa è rappresentata prevalentemente da sanguinella (*cornus sanguinea*), specie tipica nei terreni prossimi ai corsi d'acqua;
- le porzioni di terreno prive di piante sono ricoperte da rovi e da equiseti,
- l'intorno dell'area presenta molto diffusa e prevalente la coltivazione del pioppo.

L'analisi della Carta *c1102071_Vincolo Forestale* desunta dai Dati territoriali della Regione del Veneto proveniente dal Geo Portale della Regione del Veneto non identifica nell'area la presenza del vincolo forestale, mentre lo rileva in altre zone del Comune di Roverchiara corrispondenti alle aree boscate identificate nelle Tavole delle Invarianti e dei Vincoli del Piano di Assetto del Territorio.

Le analisi storiche e puntuali consentono di far rientrare l'area oggetto della richiesta come una ex cava dove è presente una coltivazione specializzata di pioppo in fase di totale abbandono.

E' acclarato peraltro che la coltivazione del pioppo, effettuata con l'impianto di ibridi, è una coltura agraria specializzata molto diffusa nel territorio nei comuni della parte Sud della Provincia di Verona. La stessa area è circondata da coltivazioni di pioppo in atto.

Aspetti vegetazionali riscontrabili negli strumenti Urbanistici comunali, PAT, Quadro conoscitivo, Piano degli Interventi, nelle carte tematiche presenti nel Geoportale della Regione del Veneto e nelle tavole del Piano d'area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi

Nelle quattro tavole del PAT relativamente agli aspetti vegetazionali, risulta:

- 1) Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale: non emergono elementi o indicazioni sulla presenza di elementi generatori di vincolo sull'area o che l'area stessa sia generatrice di vincolo,
- 2) Carta delle Invarianti: l'area non rientra nella classificazione delle "Aree boschive" né dei "Filari alberati"
- 3) Carta delle Fragilità: non emergono elementi o indicazioni relativi all'aspetto vegetazionale dell'area,
- 4) Carta della Trasformabilità: non emergono elementi o indicazioni relativi all'aspetto vegetazionale dell'area. L'area ricade nell' ATO A.2.4. definito come "Ambito Agricolo Meridionale con Nucleo Produttivo Consolidato" in un ambito definito: isole ad elevata naturalità - stepping stone

Risultanze delle analisi Agronomiche ed Ambientali nelle Relazioni allegate al Quadro Conoscitivo: nell'analisi delle "Formazioni forestali" e nella Tavola delle Invarianti Paesaggistiche presenti nel territorio comunale, il sito in esame non è considerato ed identificato come "Formazione forestale" o "Aree boschive"

Analisi del Piano degli interventi:

- 1) Tavola 1 "Variante n.1 al PI per adeguamento alle modifiche del quadro conoscitivo - Intero territorio comunale", l'area ricade nell'ATO A 2.4 ambito agricolo meridionale con nucleo produttivo consolidato e risulta identificata dalla presenza di un Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004 articolo 142 - Territori coperti da foreste e boschi.
- 2) Tavola 9 "Vincolo Forestale L.R. 52/78 e Art.142 (D.Lgs 42/2004) - Aggiornamento aree boscate, siepi e filari", l'area viene indicata come "Aree boscate da carta forestale" (con Vincolo forestale LR 52/78 e art 142 D.lgs 42/2004).

**ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

Un ulteriore elemento di verifica dello stato dell'area viene dall'analisi degli elementi riscontrabili nel Quadro Conoscitivo Regionale, in particolare dall'analisi della Carta della Copertura del suolo del Veneto - C056021, il sito in esame è classificato come "Territorio agricolo",

L'analisi della Carta c1102071_Vincolo Forestale, desunta da i Dati territoriali della Regione del Veneto provenienti dal Geo Portale della Regione del Veneto, non identifica l'area come soggetta a vincolo forestale.

L'analisi del Piano d'area delle Pianure e delle Valli Grandi Veronesi è relativo alle seguenti tavole:

- 1) Tavola 2.7 - Carta delle Fragilità: l'area è identificata come cava estinta;
- 2) Tavola 3.7 - Carta delle Valenze Storico-Ambientali: l'ambito non è ricompreso nel Sistema delle aree naturalistico-ambientale.

Conclusioni relative alla componente vegetazionale dell'area

Nell'esame degli Aspetti vegetazionali contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione comunale e sovracomunale sono emerse incongruenze tra i vari piani. In particolare il vincolo forestale dell'area presente nel Piano degli Interventi non compare nella cartografia del PAT: nello specifico nella Tav. n.1 "Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale" e Tav. n.2 "Carta delle invarianti" dove, al contrario, sono rappresentate tutte le aree del Comune di Roverchiara soggette al vincolo forestale corrispondenti alla cartografia regionale di riferimento. Tale incongruenza si conferma anche nella tavola C1102071_Vincolo Forestale (datata settembre 2014), desunta dai Dati territoriali della Regione del Veneto provenienti dal Geo Portale della Regione del Veneto.

La ricomposizione dell'area della discarica e dell'area a servizi, prevede l'inserimento di essenze autoctone, sostituendo i pioppi ibridi, e la creazione di un habitat adatto a garantire la biodiversità, con la ricostruzione ed il mantenimento dei corridoi ecologici locali e di un cuscinetto costituito da elementi arborei tra l'area industriale posta a Nord e l'area agricola circostante, prevedendo contemporaneamente la presenza di elementi lineari e di nuclei.

Considerazioni relative all'esondabilità dell'area

Il proponente dichiara di aver effettuato la verifica degli aspetti relativi all'esondabilità facendo riferimento ad un tempo di ritorno di 200 anni ed a tal proposito riporta: "*Il Piano di assetto Idrogeologico del Fiume Fissero Tartaro e Canal Bianco non individua in corrispondenza del sito in esame zone di pericolosità idraulica e zone a rischio idraulico. Il sito non rientra negli altri contesti elencati*". L'ulteriore verifica effettuata ha comunque evidenziato che il piano di imposta dell'impianto è situato alla stessa quota altimetrica della contermine strada provinciale S.P.45 che, come noto, deve garantire margini di sicurezza assoluti rispetto ad eventuali esondazioni.

In ogni caso nel documento prodotto dall'Autorità di Bacino del Canale Fissero Tartaro e Canalbianco prot. N. 107978 del 26/02/09 si legge testualmente: "... *esaminato il progetto di piano di assetto idrogeologico (PAI) e la relativa cartografia per quanto di competenza, l'area in cui dovrebbe essere realizzata la discarica non sembra essere interessata da fenomeni che comportino pericolosità idrogeologica per eventi idrologici con tempi di ritorno di 50 e 100 anni*".

Per quanto attiene al Quadro Progettuale si rileva che il S.I.A., è stato redatto nel rispetto delle normative in materia attualmente in vigore, ed in particolare per quanto attiene alle analisi ed alle scelte progettuali in relazione agli obiettivi da raggiungere, alla presentazione delle alternative, ai contenuti ed agli elaborati progettuali.

Considerazioni relative alla gestione delle acque meteoriche:

Visto il parere del Consorzio Bonifica competente per territorio del 26/01/2009, prot n. 42066/4506, la capacità della vasca di laminazione dovrà essere ricalcolata prevedendo un volume di invaso di almeno 350 m³/ha. Si prende atto di quanto segnalato e si rimanda a specifica prescrizione.

Per quanto riguarda il Quadro Ambientale, il S.I.A., ha sviluppato, in modo esauriente l'analisi delle componenti ambientali e dei potenziali impatti che l'opera potrebbe generare nei confronti dell'ambiente circostante, non riscontrando particolari problemi di influenza.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

pag. 47/51

6. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:

- il D.Lg. n. 152/2006 ess.mm.ii.;
- il D.P.R. 357/1997;
- la L.R. 10/99 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 3173/2006
- la D.G.R. n. 575/2013;

esaminata la documentazione presentata, comprese le integrazioni pervenute successivamente;

preso atto del parere favorevole espresso dall'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUV) – Servizio Pianificazione Ambientale VINCA, come da parere n. 74/2013 del 12/03/2013, acquisito dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 14/03/2013, con protocollo n. 109812;

valutati i benefici sociali ed economici dell'opera;

tutto ciò premesso, il gruppo istruttorio incaricato, ritenendo che siano state fornite risposte soddisfacenti alle osservazioni e ai pareri pervenuti, propone alla Commissione Regionale VIA, l'espressione di un

parere favorevole

al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione d'incidenza ambientale, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di istruttoria tecnica del Servizio Pianificazione Ambientale VINCA, come da parere n. 74/2013 del 12/03/2013:

PRESCRIZIONI V.I.A.

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. Al fine di limitare il risollevarimento e la dispersioni di polveri dovute soprattutto alla movimentazione del terreno in particolar modo in fase di apprestamento del bacino di discarica ed in fase di ricopertura provvisoria dei rifiuti, la Ditta provveda a dotarsi di sistemi di abbattimento delle polveri tramite irrigatori fissi e/o mobili.
3. La Ditta dovrà eseguire, prima dell'inizio delle operazioni di svuotamento delle acque contenute nei bacini di cava 3÷14, nuove analisi chimiche confrontandone i risultati con i limiti previsti dalla vigente normativa per lo scarico in acque superficiali.
4. Le acque di svuotamento dei bacini 1 e 2 devono essere trattate come rifiuto ed avviate a smaltimento in idoneo impianto autorizzato.
5. I terreni di risulta dallo scavo del bacino di discarica dovranno essere analizzati ogni 3.000 m³ e, se non conformi ai limiti previsti dalla tabella 1, colonna B dell'allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06, dovranno essere smaltiti come rifiuto presso impianto esterno di adeguata categoria.
6. Prima dell'inizio dello svuotamento dei bacini 3÷14 tramite well-point, in corrispondenza del punto di scarico nel recettore finale, il fondo del fossato dovrà essere adeguatamente protetto da eventuali fenomeni di erosione,
7. Le operazioni di svuotamento delle vasche debbono essere concordate con gli uffici competenti della Provincia di Verona, come previsto dal comma 3 dell'articolo 16 della Legge Regionale 19/1998.
8. Nella realizzazione del bacino di discarica, ed in particolare dello strato drenante, si prescrive l'interposizione di un geotessile in tessuto non tessuto fra lo strato di sabbia (spessore 20 cm) e lo strato di ghiaia (spessore 30 cm) con la funzione di impedire l'affossamento di quest'ultima e, di conseguenza, mantenere inalterata nel tempo la funzionalità del pacchetto drenante.
9. L'altezza minima degli argini di separazione tra i singoli lotti della discarica dovrà risultare pari ad almeno 2,50 m dal piano di posa dei rifiuti.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

10. La viabilità di accesso all'impianto dovrà rispettare una quota minima almeno pari alla quota dell'adiacente Strada Provinciale 45 Bonacina.
11. La capacità della vasca di laminazione dovrà essere ricalcolata prevedendo un volume di invaso di almeno 350 m³/ha
12. Lungo il percorso della canaletta perimetrale di raccolta delle acque di sgrondo venga realizzato un pozzetto munito di pompa sommersa con il compito di aspirare le acque provenienti da monte e di sollevarle e rilanciarle verso il bacino di raccolta posto a valle, in modo da garantirne il regolare deflusso,
13. Ai sensi di quanto indicato al punto 2.4.2., allegato 1, del D.M. 36/2003, si prescrive di realizzare il setto bentonitico perimetrale ad una distanza di almeno 2 metri verso l'esterno rispetto a quanto previsto in progetto.
14. Nel pacchetto di copertura sommitale si dovrà provvedere ad aggiungere lo strato di rottura capillare in ghiaia come previsto dalla normativa vigente per uno spessore pari a 0,5 m. Il volume occupato da tale presidio andrà a sostituire l'equivalente in rifiuto.
15. In conformità a quanto previsto dal punto 2.3, Allegato I del D.Lgs 36/03, in fase di esercizio si dovrà minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento ed estrazione. Il battente comunque non dovrà superare un'altezza massima di 1,0 m.
16. La durata della fase di post esercizio dovrà essere di almeno 30 anni. La chiusura definitiva della discarica potrà avvenire solo dopo che saranno terminati i fenomeni di assestamento, e quando il corpo rifiuti avrà cessato di produrre percolato, salvo che il refluo non presenti più tracce di contaminazione per almeno tre misure consecutive nell'arco di 6 mesi;
17. I parametri minimi e le relative frequenze minime da monitorare, nelle fasi di gestione operativa e post operativa, dovranno rispettare quanto riportato nella Tabella 2, Allegato 2 del D.Lgs 36/03;
18. Dovrà essere tenuto un Registro di Gestione ed un Registro delle Manutenzioni di interesse ambientale.
19. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
20. Devono essere adottate tutte le misure atte ad evitare un deterioramento, anche temporaneo, delle condizioni igienico sanitarie, nonché tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per gli operatori e alla salute pubblica.
21. È fatto comunque salvo l'obbligo di comunicazione ad ARPAV, Provincia e Comune, entro le 24 ore successive, di ogni inconveniente o incidente che influisca in modo significativo sull'ambiente, nonché di ogni superamento dei limiti risultante dall'esecuzione delle attività di controllo delle emissioni del proprio impianto.
22. Le strade di accesso all'impianto dovranno essere mantenute debitamente pulite al fine di non arrecare danni alla popolazione e alla viabilità pubblica.
23. Una volta terminata la coltivazione della discarica ed eseguite le opere di chiusura definitiva della stessa, dovrà essere completamente rimosso il manto bituminoso che ricopre la viabilità interna all'area d'impianto. L'accesso ai piezometri di monitoraggio ed all'area di raccolta del percolato dovrà essere garantito da una viabilità secondaria sterrata. Dovrà essere mantenuta una piazzola di sosta e manovra in calcestruzzo in adiacenza ai serbatoi di raccolta del percolato al fine di prevenire accidentali dispersioni di spanti.
24. L'impianto dei filari perimetrali nell'area di discarica deve essere eseguito prima dell'inizio dell'attività di conferimento;
25. Ad integrazione della proposta progettuale di ricomposizione del sito la fascia perimetrale di *Populus Nigra* varietà *Italica* deve essere formata da tre filari, anziché due;
26. Le pioppelle utilizzate nella ricomposizione dovranno essere in panne di terra, con radice di 2 anni ed alte almeno 2 metri; dovrà essere garantita la sistematica sostituzione delle piante che non attecchiscono;
27. In fase di apprestamento del cantiere venga eseguita una indagine acustica a conferma dei dati previsionali riportati in progetto; in caso contrario dovranno essere apportate le opportune misure di mitigazione.

Il medesimo gruppo istruttorio, visto e preso atto del parere ambientale precedentemente reso, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico, economico ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullatosta, assenti di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, propone alla Commissione Regionale V.I.A., l'espressione di un



ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015

parere favorevole

all'autorizzazione al progetto in esame, presentato dalla Ditta NEC – New Ecology S.r.l. (Sede legale in Via Strada IX, 115 - 30030 Fossò (VE) – P.IVA/C.F. e N. Reg. 02383390271), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate.

Sulla proposta la Commissione regionale V.I.A. (assente l'Arch. Cristiano Paro, Componente esperto della Commissione) esprime la seguente votazione:

6 voti favorevoli:

Dott. Cesare Bagolini, Componente esperto della Commissione
Dott. Livio Baracco, Componente esperto della Commissione
Arch. Mirko Campagnolo, Componente esperto della Commissione
Arch. Gianluca Faoro, Componente esperto della Commissione
Ing. Giampietro Gavagnin, Componente esperto della Commissione
Arch. Antenore Quaglio, Componente esperto della Commissione

7 voti contrari:

Dott. Alessandro Benassi, Presidente della Commissione
Dott. Luigi Masia, Vice-Presidente della Commissione
Dott. Paolo Carpin, delegato dal Direttore Generale ARPAV
Dott.ssa Francesca Predicatori, delegata dal Direttore del Dipartimento provinciale ARPAV di Verona
Dott. Luigi Sansoni, delegato dal Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Verona
Dott. Nicola Dell'Acqua, Componente esperto della Commissione
Ing. Roberto Penazzi, Componente esperto della Commissione,

con le motivazioni di seguito riportate:

- Dott. Alessandro Benassi, Presidente della Commissione Regionale V.I.A. e Dott. Luigi Masia, Vice-Presidente della Commissione Regionale V.I.A.:
 - il PAT classifica l'area come esondabile e, di fatto, il sito è limitrofo a una zona certamente oggetto di almeno un allagamento negli ultimi 20 anni e, comunque, oggetto di segnalazione di pericolosità idraulica; circa tali aspetti rimane indimostrata la compatibilità del sito con l'attività proposta;
 - al riguardo, appare pertanto palese l'inottemperanza dell'intervento alle disposizioni sulla esondabilità peraltro sancite dal D.Lgs. n. 36/2003; inoltre, non risulta, in ogni caso, ipotizzabile classificare l'intervento sulla base delle possibili deroghe, non risultando, neppure sotto tale profilo, osservata l'ipotesi contemplata sempre dal D.Lgs. n. 36/2003, nelle forme e modalità eventualmente ivi previste; il proponente non ha ottemperato alle prescrizioni impartite dal Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese nel 2008 e ribadite nel 2009;
 - quanto alla questione se l'area debba intendersi in tutto o in parte "boscata", pur apprezzando quanto sostenuto nel proprio parere circa la valenza da attribuirsi in generale ad un parere di una struttura regionale che non sia dotato del carattere vincolante ex lege, non va sottaciuto che il Servizio Forestale regionale di Verona resta allo stato la struttura competente ad indicare se l'area in questione debba ritenersi boscata ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 52/1978. Detta struttura regionale si è già espressa più volte sulla questione, e da ultimo con la propria nota del 26/08/2014 (prot. N. 357969) in cui, ribadendo tale circostanza, ha sottolineato che l'area risulterebbe vincolata anche ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n. 42/2004;
- Dott. Paolo Carpin, Delegato dal Direttore Generale ARPAV e Dott.ssa Federica Predicatori delegata dal Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona:

**ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015**

- natura vincolata dell'area oggetto di intervento: il Piano d'Area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi (L.R. n. 108 del 02/08/2012) individua la zona come “*ambito di fragilità di origine antropica*”; in tale zona vanno applicate le disposizioni dell'art. 7 delle NTA in materia di prescrizioni e vincoli secondo le quali “... *non è ammessa trasformazione del territorio che modifichi i caratteri naturalistici dell'area e deteriori le funzioni ecosistemiche presenti, ed in particolare la realizzazione di discariche, salvo nuovi interventi di piantumazione e sostituzione delle alberature esistenti;...*”. Il progetto appare pertanto in contrasto con gli strumenti pianificatori vigenti;
- parere Servizio Forestale Regionale: con nota del 11/09/2012 prot. n. 408618 il Servizio Forestale Regionale ha definito l'area in oggetto boscata ai sensi della normativa vigente. Tale parere, espresso dal Servizio Regionale competente in materia non è superabile se non a fronte di nuovi accertamenti tecnici e nuove motivazioni puntuali;
- Dott. Luigi Sansoni, delegato dal Dirigente della Tutela Ambiente della Provincia di Verona:
 - ribadisce le motivazioni già espresse nella deliberazione di Giunta provinciale n. 43 del 27.03.2009 e di seguito riportate integralmente:

“(…) - *Il Piano d'Area delle Pianure e Valli grandi Veronesi individua puntualmente, nella carta delle fragilità, le cave dismesse (compresa quella in oggetto) e, riguardo questo tema, nelle norme tecniche di attuazione propone i seguenti interventi (art. 7):*

“... *Per le cave dismesse, la Provincia e i Comuni provvedono a definire i metodi di risanamento e riqualificazione degli ambiti degradati, anche mediante la previsione di ampliamenti in superficie e/o in profondità delle aree già soggette ad escavazione, e finalizzano il recupero delle aree di cava ad usi compatibili con l'ambiente, il paesaggio circostante e la salvaguardia degli ecosistemi presenti, anche prevedendo la possibile fruizione dell'area per finalità naturalistico-didattiche, con riferimento in particolare al Titolo V, “Aree di cave abbandonate o dismesse”, della L.R. 7 Settembre 1982 n. 44 ...”.*

Lo stesso articolo, considerata l'importanza del sito nella formazione della rete ecologica regionale, dà un'indicazione specifica riguardante la cava in oggetto:

“... *Per quanto riguarda la cava senile nel territorio del Comune di Roverchiara, nell'area posta a confine con il Comune di S.Pietro di Morubio, non è ammessa alcuna trasformazione del territorio salvo nuovi interventi di piantumazione o di sostituzione delle alberature esistenti. La realizzazione di capanni deve avvenire con l'impiego esclusivo di materiale ligneo e copertura a falde inclinate; tali manufatti non possono superare m.3 di altezza ed il rapporto di copertura massimo deve essere pari allo 0,1% della superficie fondiaria ...”.*
 - *L'area ricade rispetto la variante parziale del P.R.G. del Comune di Roverchiara in ZTO E2/TAP (Tutela Ambientale Paesaggistica – Zona Umida soggetta a Tutela).*
 - *Secondo il d.lgs 36/2003 punto 2.4.2 dell'allegato1, nel caso di franco minimo dalla falda freatica non indica la possibilità di realizzare dei sistemi artificiali che garantiscano il rispetto di tale prescrizione, contrariamente a quanto previsto per altre prescrizioni.*
 - *I valori del cedimento degli strati compressibili sottostanti il corpo di discarica sono di circa 60 cm, e si esauriscono per il 70-80% nell'arco dei 12 mesi. Non viene fatta alcuna considerazione sui cedimenti differenziali dovuti alla modalità di deposito dei rifiuti i quali non vengono conferiti all'interno del lotto in un unico tempo bensì in fasi successive. Questo potrebbe causare un cambio di pendenza del fondo di discarica il quale non garantirebbe più il regolare deflusso delle acque come da progetto e una rottura per effetto puntzonamento della membrana impermeabilizzante HDPE;*
 - *La principale normativa di riferimento in tema di discariche è costituita dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36. Tale Decreto legislativo stabilisce che (Allegato 1, Punto 2.1, secondo comma): “Gli impianti non vanno ubicati di norma: (...) - in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni (...)”.*
 - *Dal punto di vista paesaggistico il progetto prevede la realizzazione di colline fuori terra non compatibili con le caratteristiche attuali del paesaggio di pianura circostante tipicamente pianiziale. (...)”;*



ALLEGATO A alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015

pag. 51/51

- Dott. Nicola Dell'Acqua, Componente esperto della Commissione Regionale V.I.A.:
 - Motivazioni tecniche:
 - dall'illustrazione del progetto non appare condivisa la scelta di un diaframma bentonico di 60 cm di spessore, con coefficiente di permeabilità di 10 alla 7 cm /secondo, per mantenere in modo artificioso il franco di falda di almeno due metri, in quanto lo stesso non sembra avere le caratteristiche di durata di almeno 35 anni necessari alla gestione e alla post gestione della discarica;
 - dubbi emersi sulla possibilità di trovarsi in una zona esondabile da parte degli uffici rifiuti della regione. A riguardo non appare sufficiente quanto emerso in sede di commissione, ovvero che sia presente una certa sicurezza idraulica riferibile al fatto che l'argine della discarica è posto ad una quota uguale o simile alla vicina strada provinciale.
 - Motivazioni ambientali:
 - il sito è definito bosco dai servizi forestali, è vincolato dal Piano d'Area Grandi Valli Veronesi ed è inoltre praticamente una zona umida. Sono quindi contrario a una proposta di variante ai piani urbanistici perché la commissione di cui faccio parte, a mio parere, è meglio che utilizzi questa prerogativa per scegliere siti magari non idonei come destinazione d'uso urbanistica ma adatti dal punto di vista ambientale ad ospitare progetti simili a quello valutato. Infatti dall'analisi delle matrici ambientali descritte nello studio d'impatto ambientale, appare evidente che i valori attribuiti agli aspetti naturalistici del sito scelto non sono adeguati alle effettive valenze naturalistiche riscontrate dai vari livelli di pianificazioni vigenti nonché dal reale stato dei luoghi;
- Ing. Roberto Penazzi, Componente esperto della Commissione Regionale V.I.A.:
 - il Servizio Forestale regionale di Verona risulta essere la struttura competente nella definizione se l'area in questione è da considerarsi boscata ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 52/1978. La succitata Struttura regionale si è già espressa più volte sulla questione, indicando che l'area è da considerarsi parzialmente boscata ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 52/1978 e che, ai sensi del comma 8 quinquies dell'art. 14 LR 52/78, la definizione di bosco si applica anche ai fini dell'applicazione dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n. 42/2004. In conseguenza dei fatti riportati, esprime un parere non favorevole sul progetto in questione, vista la mancanza del parere di compatibilità paesaggistica ai fini del rilascio del parere di compatibilità ambientale.

A seguito della votazione la Commissione regionale V.I.A. esprime, a maggioranza dei presenti

parere interlocutorio non favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia